

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI e FILOCAMO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza dell'azione persecutoria che l'Enel — compartimento di Napoli — ha posto in essere nei confronti del dipendente ragioniere Antonino Vazzana, dipendente dell'Enel in servizio presso la zona di Reggio Calabria, con la qualifica di capo ufficio commerciale (anzianità di servizio di circa 37 anni), azione persecutoria evidenziata da ripetute decisioni della magistratura, diventate definitive e culminate con un ingiustificato ed ingiusto provvedimento di licenziamento;

se e quali iniziative intendano adottare per accertare i fatti, individuare i responsabili e porre termine a tale assurda ed inconcepibile persecuzione. (4-02480)

RISPOSTA. — *In riferimento alle vicende che hanno portato al licenziamento del ragioniere Antonino Vazzana, da informazioni assunte presso l'Enel S.p.A. è emerso che in occasione di una visita del Servizio ispettorato dell'Enel S.p.A., compiuta nel quadro dei programmi di controllo sistematico sulle attività svolte presso le varie unità dell'Azienda, è stato effettuato un controllo presso la zona di Reggio Calabria, dal quale sono emerse irregolarità di comportamento del personale dipendente. Sono state quindi avviate procedure disciplinari nei confronti dei lavoratori interessati che, in relazione ad alcuni delicati aspetti delle stesse, sono state portate a conoscenza del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria.*

Tra le anomalie riscontrate sono emerse responsabilità del dipendente Sig. Antonino Vazzana, Capo dell'Ufficio Commerciale della zona in questione. Tali irregolarità attengono la fornitura di energia elettrica presso l'abitazione del Sig. Vazzana.

Pertanto, a conclusione dell'azione disciplinare avviata nei confronti del Vazzana, nel rispetto della procedura contrattualmente prevista, è stato applicato il provvedimento del licenziamento senza preavviso, a far data dal 17 luglio 1996, in quanto l'interessato avvalendosi anche della propria posizione funzionale in Azienda, ha compiuto le predette irregolarità facendo quindi venire meno il rapporto fiduciario.

L'Enel S.p.A. ha fatto presente di aver adito la Magistratura per la convalida del provvedimento adottato ed ha inoltre precisato che i fatti verificatisi che hanno portato al licenziamento del Sig. Vazzana, non hanno alcun collegamento con le azioni giudiziarie iniziate dallo stesso sin dal 1974, afferenti il riconoscimento di inquadramenti superiori, le quali si sono peraltro definitivamente concluse con l'assegnazione dell'interessato nella posizione di Capo Ufficio commerciale della zona di Reggio Calabria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

ANGELONI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

dalle dichiarazioni del ministro dell'ambiente dottor Edo Ronchi, riportate da tutti gli organi di informazione, emerge che al parco nazionale d'Abruzzo, gestito dal signor Franco Tassi dal 1992 al 1996, sono stati erogati 38 miliardi di lire, cioè 7,5 miliardi di lire annui.

queste dichiarazioni sono state contestate dal presidente del parco nazionale d'Abruzzo Fulco Pratesi, il quale asserisce che all'ente parco lo Stato ha erogato sempre nello stesso periodo 28 miliardi di lire, e cioè 5,5 miliardi annui, cifra prevista dal bilancio dello Stato —:

quale delle due cifre risponda al vero. (4-02680)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa all'ammontare dei finanziamenti effettivamente erogati dal 1992 ad oggi, al Parco Nazionale d'Abruzzo, si forniscono le seguenti precisazioni.*

All'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo è stata attribuita la somma di L. 37.614.000.000 relativa a finanziamenti ordinari, straordinari ed a finanziamenti previsti dal Piano Triennale per le Aree Naturali Protette 1991-1993 e 1994-1996.

Di tale somma è stato attualmente impegnato l'importo di L. 33.950.000.000, mentre risulta ancora da impegnare la quota residua di L. 3.664.000.000.

Si precisa inoltre che, dell'importo impegnato, risulta effettivamente trasferita all'Ente Parco la somma di L. 30.350.000.000.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

BERSELLI. — *Al Ministro della difesa. — Per conoscere:*

quali siano i motivi per i quali, nel predisporre il piano dei richiami in servizio, sia stato disposto o ci si preparerebbe, a quanto risulta all'interrogante, a disporre il congedamento dei marescialli e degli appuntati delle classi 1937 e 1938, creando in tal modo una ingiustificata disparità con quanto previsto per i sottufficiali della guardia di finanza, della polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, e ciò in difformità con i principi di parità normativa ed economica tra i vari Corpi di polizia sanciti con la sentenza n. 277/91 della Corte costituzionale. (4-00088)

RISPOSTA. — *In ordine al problema sollevato dall'Onorevole interrogante, si osserva che l'istituto del richiamo in servizio del personale militare è compiutamente disciplinato da varie disposizioni di legge che ne prevedono la programmazione, la pianificazione e la durata (articolo 47 legge 31 luglio 1954, n. 599; artt. 44 e 45 legge 10 maggio 1983, n. 212, articolo 10 legge 1° febbraio 1989, n. 53). Si precisa al riguardo che il Ministero del tesoro ha più volte rappresen-*

tato la necessità di ridurre il ricorso al suddetto provvedimento — da configurare come istituto di carattere eccezionale — ai fini del contenimento della spesa pubblica.

Tale necessità è pienamente condivisa dalla Difesa che ha, conseguentemente, adottato ogni idonea misura correttiva volta a limitare il richiamo dall'ausiliaria del proprio personale esclusivamente ai casi per i quali non è stato possibile individuare soluzioni alternative.

Quanto ai richiami dei carabinieri, per esigenze dell'Arma non altrimenti soddisficibili, essi non possono implicare alcun « confronto » — in nome della parità normativa — con le altre Forze di polizia, perché il richiamo, come istituto eccezionale, serve a sopperire mirate carenze organiche ovviamente diverse tra le varie Forze dell'ordine.

Si precisa, comunque, che nell'anno 1996 sono stati richiamati 1612 sottufficiali dei carabinieri (1175 ispettori e 437 sovrintendenti) delle classi dal 1936 al 1940.

In particolare i richiamati della classe 1937 sono stati 257 (165 ispettori e 92 sovrintendenti) e quelli della classe 1938 sono stati 370 (234 ispettori e 136 sovrintendenti).

In merito, infine, all'asserito contrasto tra i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 277/1991 e l'operato della Difesa, si fa presente che la sentenza ha semplicemente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 17°, della legge 1° aprile 1981 n. 121, della tabella C e della nota in calce alla tabella, nella parte in cui, ai fini dell'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, non includono le qualifiche degli ispettori di polizia di Stato, così omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma. Come evidenziato dal medesimo Giudice costituzionale, deve considerarsi un errato presupposto quello di ritenere che con tale sentenza si sia verificata, automaticamente, la piena equiparazione, anche economica, secondo l'omogeneità delle funzioni, tra le diverse Forze dell'ordine.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

BERTUCCI. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'Unire, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del ministero delle risorse agricole e preposto alla gestione dell'attività ippica, ivi compresa la gestione dei totalizzatori e delle scommesse sulle corse dei cavalli, ha deliberato in data 12 marzo 1996 l'attuazione di una mostra da tenersi nella sede dell'ente di piazza San Lorenzo in Lucina n. 4 intitolata « I cavalli di Leonardo », in collaborazione con il gruppo editoriale Giunti;

tale mostra consta di venti pannelli, con le fotocopie dei « cavalli di Leonardo », e di dodici pannelli, sempre esponenti fotocopie, per la parte itinerante della mostra da tenersi negli ippodromi;

risulta all'interrogante che il costo di tale operazione è di lire 540.000.000, ai quali devono aggiungersi lire 2.300.000, con successiva delibera per incarico dato ad un geometra per l'ideazione di un'ingsegna provvisoria, lire 14.850.000 più lire 4.500.000 per spese di rappresentanza e rinfreschi, oltre ai costi delle coperture assicurative, e al costo di lire 120.000 giornaliera cadauna per due *hostess* presenti nella sede dell'ente da aprile a novembre 1996. Dati i costi esorbitanti dell'operazione, che contrastano con la povertà del materiale esposto (trattasi unicamente di fotocopie) bisogna sottolineare che l'afflusso di pubblico è inesistente, raggiungendo punte di tre-cinque visitatori al giorno —:

come possa essere giustificata una spesa di tale portata per un ente che amministra denaro pubblico e il cui fine dovrebbe essere l'incremento degli allevamenti equini nazionali;

se il Ministro sia stato informato di tale operazione e dei relativi costi, dato che la delibera n. 620 del 12 marzo 1996 che autorizza la mostra è stata presa dal commissario dell'Unire, Pettianari, ed è immediatamente esecutiva;

se si ritenga necessario intervenire per interrompere questo inutile sperpero di denaro pubblico e per ripristinare, dopo molti e gravi episodi di dubbia trasparenza e legalità, lo stato di diritto e il rispetto dei fini istituzionali dell'ente pubblico Unire. (4-01958)

RISPOSTA. — *Si premette che l'iniziativa oggetto dell'atto che si riscontra, denominata « I cavalli di Leonardo » ed attuata dall'UNIRE in collaborazione con il gruppo editoriale Giunti, è stata così suddivisa:*

mostra permanente, allestita presso la sede dell'Ente in palazzo Fiano a Roma, composta da 100 disegni facsimilari e « cibachrome » disposti su 24 pannelli, nonché da 4 gigantografie e pannelli con testi esplicativi;

mostra itinerante, il cui programma prevede allestimenti in 10 città diverse nel corso di tre mesi, composta da 40 disegni facsimilari corredati da pannelli esplicativi e da gigantografie.

Va precisato che le immagini esibite non sono « fotocopie » bensì « disegni facsimilari », ossia esemplari che si ottengono per mezzo di un particolare e sofisticato procedimento il quale consente la riproduzione identica dell'originale per formato e colore nonché per il taglio del margine della carta.

Tale assoluta fedeltà della replica può essere ottenuta soltanto attraverso l'utilizzo di attrezzature computerizzate le quali consentono il controllo elettronico della luce e l'analisi selettiva dei colori dell'originale.

La laboriosità del processo è tale che, spesso, la riproduzione di una pagina manoscritta o di un disegno può richiedere fino ad otto « tirature » di colore per raggiungere la perfezione.

Inoltre, per ciò che attiene ai costi delle due mostre (comprensivi della preparazione e della stampa dei cataloghi) si precisa che l'esborso a carico dell'UNIRE ammonta a L. 250 milioni e non a L. 540 milioni; peraltro, le spese sono state effettuate per mezzo di appositi provvedimenti, in attuazione delle potestà legittimamente riconosciute all'Ente.

L'UNIRE non ha ritenuto estraneo ai propri fini istituzionali l'allestimento della Mostra « I cavalli di Leonardo » in quanto essa è inquadrata nelle iniziative che da tempo l'Ente sostiene ed attua — con successo — per portare il mondo dell'ippica a contatto della collettività: si possono citare, a titolo di esempio, la istituzione di una TRIS straordinaria a favore della distrofia muscolare (che ha portato oltre 800 milioni a « Theleton ») nonché il sostegno che viene dato ad organizzazioni che attraverso l'ippoterapia si occupano del recupero di handicappati.

Attraverso la Mostra si è voluto, insomma, svolgere un'azione di ampia rilevanza culturale e sociale, sul territorio, finalizzata alla promozione dell'immagine dell'ippica presso settori che altrimenti non avrebbero modo di avvicinarsi ad essa e in questo contesto rientra la scelta di utilizzare i locali dell'Ente, in quanto ritenuti i più idonei per l'ampiezza degli spazi e per l'indiscusso prestigio della sede.

Va rimarcato che l'esposizione ha avuto notevole risalto nella stampa e apprezzamento dai numerosi visitatori. Associazioni culturali, Comuni e Circoscrizioni del Comune di Roma hanno richiesto di potere ospitare la mostra presso le loro strutture, il che consentirà di ulteriormente diffondere il messaggio presupposto dall'iniziativa.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

BIELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 10 « Bidentina » era stata inserita nelle scelte prioritarie di intervento della regione Emilia-Romagna, intervento sottoposto all'Enas almeno per quanto attiene i finanziamenti dei progetti nei due « punti neri », in località Suasia e Tombina;

la « Bidentina » è una strada statale percorsa da un traffico che non è solo locale, anzi sempre più ha assunto connotati nazionali; infatti costituisce un colle-

gamento con la E45, con il parco nazionale delle foreste casentinesi, con la foresta della Lama, con la diga di Ridracoli e mette in rapporto la provincia di Forlì con Arezzo;

sono queste zone di grande interesse turistico e la strada statale n. 10 sopporta un traffico veicolare di grande entità, che si somma al traffico determinato dagli insediamenti artigiano-industriali della vallata del Bidente;

risposte positive erano pervenute dall'Enas nazionale e dal compartimento di Bologna, per avviare la fase esecutiva dei due progetti menzionati —:

se le priorità indicate siano rimaste invariate;

se sussistano ostacoli per il finanziamento delle due opere della Suasia e della Tombina;

quali iniziative e provvedimenti il Governo intenda predisporre per far fronte ad una situazione che non rappresenta solo una priorità, ma una vera e propria emergenza. (4-01824)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Anas, con nota n. 1561 del 24 ottobre 1996, informa che i progetti relativi alle varianti della S.S. 310 BIDENTINA, in corrispondenza dei « punti neri » in località SUASIA e TOMBINA, sono stati esaminati dagli organi tecnici competenti con parere favorevole.*

Allo stato, è in fase di completamento il successivo iter amministrativo per la disposizione di appalto dei lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Costa.

BIELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

si stanno deliberando progetti, programmi e finanziamenti che attengono la grande viabilità nazionale;

l'incertezza su progetti avviati e sui possibili finanziamenti regna sovrana —:

quali siano gli orientamenti del Governo a proposito della strada statale n. 67 Ravenna-Livorno;

quale giudizio venga dato sul progetto per il « passo del Muraglione »;

quali finanziamenti siano stati predisposti per la strada statale n. 67.(4-02513)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Anas con nota n. 1583 del 5 novembre 1996, informa che, allo stato, per la strada statale 67, nel territorio toscano, esiste un progetto di massima relativo al 2° lotto della variante agli abitati di Pontassieve e S. Francesco.*

La progettazione esecutiva di tale lotto è stata prevista in una convenzione stipulata tra la Regione Toscana e l'ANAS, mentre la sua realizzazione in prosecuzione del 1° lotto, aperto al traffico già da un anno, è inserita nella Proposta di piano triennale 1997/1999.

Relativamente agli altri progetti da realizzare lungo la S.S. 67, si rappresenta che nelle riunioni, tenutesi tra l'ANAS e gli Enti locali interessati, è stata prospettata l'ipotesi progettuale di variante agli abitati di Rufina e Dicomano ed è stata avanzata richiesta di un eventuale traforo al Passo del Muraglione.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Costa.

BOGHETTA. — *Al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato. — Per sapere — premesso che:*

da tempo è aperta la vertenza Fochi;

i commissari Governativi, dopo molto tempo e a seguito di atteggiamenti negativi da parte di banche e « mediobanche », hanno presentato un piano di dismissioni graduale delle società di impiantistica montaggio; vale a dire il *business* del gruppo;

questa conclusione apre rilevanti e numerosi interrogativi su di una fine annunciata e denunciata da lavoratori e sindacati;

gli stessi commissari, per i modi, i tempi, le omissioni della loro azione, non sono esenti da colpe;

il piano è stato presentato quando il fatturato è passato da 540 a 180 miliardi;

si è evidenziato il problema della scarsità di finanziamenti della legge « Prodi »;

si è posto il problema della impossibilità di partecipazione a gare pubbliche delle aziende con fidejussioni da parte dello Stato —:

se non ritenga di dover valutare l'operato dei Commissari;

se non ritenga di dover aumentare i finanziamenti della legge in questione;

come intenda superare la contraddizione fra intervento pubblico per il salvataggio delle aziende in crisi e l'impossibilità a partecipare a gare pubbliche. (4-01609)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto si rappresenta quanto segue, innanzitutto in merito all'operato dei commissari.*

All'atto di assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, le sette banche maggiormente esposte nei confronti del Gruppo Fochi, manifestarono il proprio interesse ad una soluzione che comportasse il ritorno in bonis delle Società commissariate.

A tale fine le stesse banche, coordinate da Mediobanca con il consenso del Governo, si offrirono di predisporre un piano avente come obiettivo finale la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria attraverso il recupero della condizione di solvibilità da parte delle Società del Gruppo.

Conseguentemente l'operato dei commissari è stato fortemente condizionato da tale tentativo di salvataggio, per tutto il primo anno di procedura (giugno 1995-giugno 1996), durante il quale i commissari stessi

si sono limitati ad assicurare la continuazione dell'attività produttiva in attesa ed in vista del piano Mediobanca.

Era inevitabile in tale situazione che la preesistente crisi finanziaria, in assenza di un qualsiasi intervento, finisse per ripercuotersi sulla capacità produttiva e sulla conseguente tenuta sui mercati.

Accertata la non realizzabilità del tentativo di rilancio ad opera delle banche, i commissari sono stati autorizzati da questo Ministero all'esecuzione di un programma stralcio semestrale sulla base del quale il Ministero del tesoro ha concesso la garanzia a fronte di finanziamenti bancari fino a 70 miliardi.

Con tali finanziamenti è assicurata la continuazione dell'attività produttiva per il tempo necessario, auspicano i commissari, al trasferimento a terzi delle varie aziende rimandando direttamente agli acquirenti ogni tentativo di risanamento.

Al riguardo si precisa che le procedure di vendita di alcuni rami d'azienda sono state già avviate sulla base di un generale piano di dismissioni delle attività del Gruppo, predisposto dai commissari e la cui esecuzione è stata autorizzata con decreto ministeriale 27/9/1996.

Tale impostazione è infatti attualmente condivisibile, posto che, in considerazione delle perdite fino ad oggi accumulate nonché dell'elevato fabbisogno finanziario (80 miliardi per il biennio 96-97) l'esito della procedura dipende sostanzialmente dalla celerità con la quale si perverrà alla vendita delle attività aziendali.

Peraltro, si segnala che la rapida cessione a terzi è stata più volte auspicata da questa Amministrazione quale migliore sbocco delle procedure di amministrazione straordinaria nel tentativo di contemperare gli interessi della continuazione dell'attività e della salvaguardia dei livelli occupazionali con quello della tutela dei creditori.

Venendo poi agli altri aspetti evidenziati nella interrogazione in oggetto dei « finanziamenti » previsti dalla legge Prodi e della partecipazione a gare pubbliche, si precisa quanto segue.

L'articolo 2-bis della L. 95/79 prevede una garanzia del Tesoro dello Stato, in

sostanza una fidejussione del tipo a prima richiesta, sui debiti contratti dalle società in amministrazione straordinaria con istituti di credito per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti industriali.

I relativi oneri derivanti dal rilascio di tale garanzia gravano su apposito capitolo del Ministero del tesoro.

Il plafond di 700 mld. è oggi quasi integralmente impegnato e se ne renderà probabilmente necessario un aumento in relazione alle esigenze di continuità operativa delle imprese in amministrazione straordinaria, a meno che non si verifichino nel breve periodo significativi rimborsi o estinzioni delle garanzie in essere.

La concreta accessibilità al beneficio è peraltro condizionata alla specifica autorizzazione della Commissione U.E. Come è noto infatti, la Commissione, individuando nel rilascio della garanzia un potenziale strumento di aiuto alle imprese, incompatibile con le norme del trattato, ha imposto al Governo italiano la preventiva notifica di ogni caso di concessione della garanzia, dovendo la Commissione vagliare, nello specifico caso, l'ammissibilità o meno dell'intervento statale, sulla base delle norme del trattato e delle recenti direttive sugli orientamenti in materia di salvataggio delle imprese in crisi.

Sono peraltro tuttora in corso trattative per tentare di raggiungere un accordo con la Commissione U.E. che sancisca in via generale l'ammissibilità, con i dovuti accorgimenti, dello strumento della garanzia quale elemento insuperabile nell'ambito del tentativo di salvataggio cui la legge Prodi è prioritariamente finalizzata.

Quanto, da ultimo, alla partecipazione a gare pubbliche, questa Amministrazione si è sempre attivata presso gli Enti pubblici committenti, segnalando come l'assoggettamento di una impresa ad amministrazione straordinaria non possa essere considerata causa di esclusione dalle gare, tenuto conto della ratio legis che ha come precipuo scopo quello di restituire al mondo imprenditoriale una impresa in grado di operare.

Ciò premesso, si evidenzia che, allo stato, l'unico intervento possibile da parte di que-

sta Amministrazione consiste appunto nell'attività di informazione presso gli Enti pubblici committenti, circa la piena legittimazione delle società in amministrazione straordinaria a partecipare a gare di appalto pubbliche, sempre che le medesime società conservino i requisiti tecnici per la partecipazione a tali gare, sulla base di quanto previsto dalla specifica normativa di settore, nazionale e comunitaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

BORGHEZIO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

nel 1979 è stato effettuato, da parte dell'Anas l'esproprio dei terreni agricoli per la costruzione del lotto II — Perrileux — e del lotto V — Constans — dell'autostrada del Frèjus (comune di Oulx — provincia di Torino);

a tutt'oggi, dopo ben 17 anni, ai proprietari e ai produttori interessati non è ancora stata concessa alcuna indennità;

da anni quindi molti cittadini aspettano di vedere riconosciuto il diritto ad essere risarciti, dopo che sono stati privati della terra, che per i coltivatori è un insostituibile strumento di lavoro;

se il Ministro interrogato intenda intervenire per porre fine ad una situazione che viola apertamente i diritti dei cittadini e perché i responsabili e l'Anas non possano ancora una volta sottrarsi alle loro responsabilità sollevando l'intervento della prescrizione. (4-02588)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'Ente Nazionale per le Strade con nota n. 935/1026 del 18.9.96 ha comunicato che le procedure espropriative da eseguire per i lavori del collegamento stradale del Traforo del Frejus sono state affidate, contrattualmente come d'uso, all'Impresa appaltatrice dei lavori al

fine di evitare maggiori oneri all'A.N.A.S. per l'eventuale protrarsi della procedura stessa oltre i termini di legge.

Le operazioni d'esproprio sono iniziate nel 1979 e dovevano compiersi nell'anno 1985 con l'occupazione definitiva dei terreni espropriati.

I lavori sono stati ultimati nell'anno 1983 con conseguente irreversibile trasformazione di fondi resisi necessari per il sedime dell'infrastruttura pubblica.

L'Impresa appaltatrice, dichiarata fallita, non ha definito le operazioni di esproprio nei termini prescritti dalla vigente normativa.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, peraltro seguito dall'Avvocatura dello Stato, trascorso il termine finale di occupazione legittima, non vi è più la possibilità di completare la procedura espropriativa e quindi di disporre il pagamento delle indennità alle ditte espropriate cui spetta invece il maggior compenso come « diritto al risarcimento del danno » se non prescritto.

Nel caso dei lavori in questione, si è verificata la fattispecie dell'accessione invertita dei terreni, per effetto del compimento dell'opera pubblica e della scadenza del termine finale di occupazione.

Al riguardo l'ANAS rappresenta altresì che attualmente è in corso un giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, promosso da uno dei soggetti interessati, inteso ad ottenere il pagamento dell'indennità e che l'Avvocatura Distrettuale di Stato ha ritenuto di costituirsi resistendo alla domanda, avendo rilevato che non risultano atti interruttivi alla prescrizione del diritto di risarcimento del danno e che, d'altra parte, non è più possibile l'emanazione del divieto di esproprio che rappresenta la condizione necessaria per il pagamento dell'indennità.

Premesso quanto sopra, l'ANAS dovrà seguire le determinazioni del suddetto organo legale anche in merito alle altre analoghe situazioni, una volta conclusosi il giudizio « de quo ».

Il Ministro dei lavori pubblici:
Costa.

CONTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

i comuni di Arquata del Tronto ed Acquasanta Terme (AP) sono situati in una zona non coperta dalla rete cellulare e Gsm sia della Tim che della Omnitel;

essendo entrambi compresi nel parco nazionale Gran Sasso-Laga, con Arquata interessata anche dal Parco nazionale dei Monti Sibillini, i suddetti comuni vedranno presumibilmente nell'immediato futuro un incremento delle presenze turistiche;

ambidue sono attraversati dalla via Salaria, vitale arteria per le comunicazioni tra la costa Tirrenica e quella Adriatica, percorsa giornalmente da una ragguardevole mole di traffico sia turistico che commerciale —:

se e quando si intenda provvedere alla copertura con rete E.Tacs e Gsm dei comuni di Arquata del Tronto, di Acquasanta Terme e della via Salaria per tutta la sua lunghezza. (4-02149)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si considera che la copertura della rete TACS da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) è del 70 per cento del territorio e del 95 per cento della popolazione, mentre quella del GSM (tecnica numerica) è di circa il 62 per cento del territorio e di circa il 93 per cento della popolazione, mentre la copertura della rete GSM da parte della Soc. Omnitel Pronto Italia (OPI) è di circa il 54 per cento del territorio nazionale e del 78 per cento della popolazione.*

È da considerare, tuttavia, che, essendo il servizio radiomobile basato su trasmissione di segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in maniera molto marcata la propagazione radioelettrica, per cui risulta particolarmente complesso, dal punto di vista tecnico, garantire una buona copertura nelle zone montuose.

Ciò premesso in linea generale, la medesima TIM ha significato che entro l'anno dovrebbe essere installata una stazione radio base ad Arquata del Tronto per garantire la copertura locale e delle zone limitrofe.

Nel corso del 1997, inoltre, dovrebbe essere realizzata una stazione radio base ad Acquasanta Terme per la copertura di quel comune, delle zone limitrofe e del tratto della strada statale n. 4 « Salaria » compreso fra Arquata del Tronto e Ascoli Piceno.

La concessionaria OPI, dal canto suo, dopo aver precisato che non sono previsti nell'immediato futuro interventi per la copertura delle località indicate, ha assicurato che, in occasione dell'aggiornamento del piano di estensione del servizio, verrà tenuta in considerazione la possibilità di inserire le menzionate località nel novero dei prossimi interventi operativi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

COSTA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere quale sia il numero, la qualifica e l'anzianità di posizione del personale appartenente ai ruoli del dicastero del bilancio e della programmazione economica, comandato presso gli uffici della Presidenza della Repubblica e delle altre diverse amministrazioni pubbliche. (4-04887)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione in oggetto, con la quale si richiedono notizie circa il personale di questo Ministero che si trova in posizione di comando e fuori ruolo presso altre Amministrazioni pubbliche, si allega apposito tabulato contenente gli elementi informativi di cui trattasi, con la specificazione del personale proveniente dagli ex organismi dell'intervento straordinario. In particolare, si segnala che la dipendente in posizione di comando presso la Presidenza della Repubblica proviene dalla soppressa Agensud: per tale dipendente la Presidenza della Repubblica richiese il comando avendo esplicitato l'impossibilità di procedere all'inquadramento nell'organico ai sensi del decreto-legge 5 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.*

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1997

ALLEGATO

ELENCO DEL PERSONALE DI RUOLO DEL MINISTERO E DEL PERSONALE EX ORGANISMI MEZZOGIORNO IN POSIZIONE DI COMANDO O F.R. PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI					
N.Ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	AMMINISTRAZIONE PRESSO CUI E' AVVENUTO IL COMANDO O IL F.R.	DECORRENZA	NOTE
1	BRUZZESE Dr. Benedetto	Dirigente Generale	F.R. presso Ministero Lavoro e Previdenza Sociale	29.10.1993	
2	NEGRO Dr. Giuseppe	Dirigente Generale	F.R. presso I.S.P.E.	11.02.1994	
3	ZANNI Dr. Giuseppe	Dirigente Generale	F.R. presso Ministero Affari Esteri - CEE	08.02.1977	
4	BETTINI Dr.ssa Elisabetta	Primo Dirigente	Comando presso CNEL	25.03.1991	
5	FLORÉ BRUCOLI Dr.ssa Maddalena	Primo Dirigente	F.R. presso P.C.M.-Garante Radiodiffusione Editoria	11.03.1991	
6	GASPARRI Dr.ssa Alessandra	Primo Dirigente	F.R. presso P.C.M.-Commissario Regione Lazio	20.03.1996	
7	GIZZI Dr. Alessandro	Primo Dirigente	F.R. presso P.C.M.-Dipartimento per le Aree Urbane	16.12.1991	
8	TOSCANO Dr. Vincenzo	9° qualif.funzionale	Comando presso M.ro Finanze - Intend.Finanze Napoli	20.03.1990	
9	GRANDE Dr.ssa Elisa	8° qualif.funzionale	Comando presso Presidenza Consiglio Ministri	22.06.1996	
10	CERBONE QUETTA Giovanna	7° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Tesoro - D.P.T. Napoli	02.03.1992	
11	CONTINO Alberto	7° qualif.funzionale	F.R. presso P.C.M.-Garante Radiodiffusione Editoria	07.11.1989	
12	GUIDI Sante	7° qualif.funzionale	Comando presso P.C.M.-Dipartimento per le Aree Urbane	23.07.1990	
13	GUTTADAURIA LEONE Maria Grazia	7° qualif.funzionale	F.R. presso P.C.M.-Garante Radiodiffusione Editoria	01.06.1991	
14	LAURENZA FILATRO Miriam	7° qualif.funzionale	Comando presso Corte dei conti	01.06.1992	
15	MARIANI Claudio	7° qualif.funzionale	Comando presso P.C.M.-Dipartimento per le Aree Urbane	01.10.1993	
16	MASSARELLI Sabina	7° qualif.funzionale	F.R. presso P.C.M.-Garante Radiodiffusione Editoria	11.03.1991	
17	MONTE Ester	7° qualif.funzionale	Comando Min. Grazia Giustizia - Proc.Rep.Trib.Milano	01.06.1992	
18	PETIX D'ORO VALLAURI M.Teresa	7° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Affari Esteri	09.12.1975	
19	PICOT FATARELLA Anna	7° qualif.funzionale	Comando presso Regione Lazio	01.06.1995	
20	TASSI DELL'BOIA Eida	7° qualif.funzionale	Comando presso P.C.M.-S.S.P.A.	01.03.1996	
21	TERENZI Augusto	7° qualif.funzionale	Comando presso I.N.P.D.A.P.	15.10.1990	
22	MASARELLI Barbara	6° qualif.funzionale	Comando presso Autorità Informatica Pubblica Amm.	10.04.1995	
23	BANDINI Giovanni Battista	5° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Tesoro - D.P.T. Nuoro	01.06.1995	
24	BRESCIANI Sandro	5° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Tesoro - D.P.T. Rieti	01.06.1994	
25	CHERUBINI CRISTOFANELLI Liliana	5° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Affari Esteri	16.10.1993	
26	D'AGOSTINO Giorgio	5° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Tesoro - D.P.T. Napoli	01.10.1996	
27	FERRANTE MANDELLI Rossella	5° qualif.funzionale	Comando presso Cassa Depositi e Prestiti	01.06.1990	
28	MANZILLO PARASCANDOLO Alba	5° qualif.funzionale	Comando presso M.ro Finanze - Intend.Finanze Napoli	16.01.1998	
29	MESSINA MANFREDINI Sara	5° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Tesoro - D.P.T. Trento	01.12.1993	
30	PASCHETTA BUONOCORE Gina	5° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Sanità	04.05.1990	
31	PULEO Diego	5° qualif.funzionale	Comando presso Corte dei conti di Palermo	01.01.1996	
32	SCARPONI Antonio	5° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Tesoro - D.P.T. Perugia	01.01.1990	
33	SORBELLI Silvia	5° qualif.funzionale	Comando presso M.ro Finanze - Uff.Distr.il.DD.G.Tadino	22.07.1996	
34	LAMACCHIA Giovanni Paolo	4° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Lavori Pubblici	18.04.1996	
35	MATTIONI Fausto	4° qualif.funzionale	Comando presso Presid. Cons. Ministri	13.06.1989	
36	BRIGNONE Giacomo	3° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Affari Esteri	01.01.1994	
37	CARANIANTE Mario	3° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Tesoro - D.P.T. Napoli	01.07.1978	
38	D'AMBROSIO Francesco	3° qualif.funzionale	Comando M.ro Finanze-Dir.C.T.C.C.-Saz. Avelino	01.06.1995	
39	DI RAZZA Antonio	3° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Tesoro - D.P.T. Frosinone	02.01.1996	
40	PASQUALONE Nicola	3° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Tesoro - D.P.T. Chieti	07.07.1977	
41	RECHICHI Giuseppe	3° qualif.funzionale	Comando presso M.ro Finanze - Intend.Finanze Roma	11.04.1996	
42	CORTESE COLANERA Antonia	2° qualif.funzionale	Comando presso M.ro Finanze - Uff.Registre Velletri	15.03.1995	
43	LEOPARDI Gennaro	2° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Tesoro - D.P.T. Napoli	01.04.1994	
44	BONTEMPO Tonio	9° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Risorse Agricole	12.12.1994	AGENSUD
45	COLAIACOVO Paola	8° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Tesoro	02.03.1996	AGENSUD
46	DE VITA Bruno	8° qualif.funzionale	Comando presso Senato Repubblica	01.07.1994	AGENSUD
47	LIBERTINI ALF Fabio	8° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Risorse Agricole	12.12.1994	AGENSUD
48	MANGANI Caterina	8° qualif.funzionale	Comando presso Corte dei conti	02.06.1996	ITALTRADE
49	SERRA Mario	8° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Lavori Pubblici	06.05.1996	AGENSUD
50	ZEZZA Vincenzo	8° qualif.funzionale	F.R. presso Ministero AA.EE. - OCEE	02.09.1996	IASM
51	CAPPONI Luigi	8° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Risorse Agricole	12.12.1994	AGENSUD
52	DE PARDO Donatina	8° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Industria	02.01.1996	AGENSUD
53	NECCI Claudio	8° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Affari Esteri	16.10.1995	COMITATO
54	OPPEDISANO Antonio	8° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Risorse Agricole	12.12.1994	AGENSUD
55	PICCHI Elisabetta	8° qualif.funzionale	Comando presso Presidenza della Repubblica	13.10.1993	AGENSUD
56	RINONAPOLI Anna	8° qualif.funzionale	Comando presso Corte dei conti	18.03.1996	IASM
57	FOSCHI Diana	7° qualif.funzionale	Comando presso MURST	01.04.1995	AGENSUD
58	SCOTTO D'ABUSCO Salvatore	7° qualif.funzionale	Comando presso M.ro Finanze - Uff.Registre Iachia	01.04.1996	COMITATO
59	PIERI Alessandra	6° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Risorse Agricole	12.12.1994	AGENSUD
60	TOTARO Maria	6° qualif.funzionale	Comando presso Università "Tor Vergata" Roma	03.04.1996	FINAM
61	VESCOVI Fiamella	6° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Industria Coom. Art.to	01.09.1995	COMITATO
62	DI LALLA Antonio	6° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Finanze	10.06.1996	INSD
63	SANTORO Emanuele	5° qualif.funzionale	Comando presso Ministero Finanze	01.12.1994	FINAM
64	MECCHIA Massimiliano	3° qualif.funzionale	Comando presso MURST	06.06.1994	DIPARTIM.

MECFR.XLS

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

DEL BARONE. — *Al Ministro dell'Università. — Per sapere — premesso che:*

nel 1992 all'Università di Roma « La Sapienza » si sono svolti concorsi nazionali per l'assegnazione di cattedre di pediatria;

a questi concorsi ha partecipato il prof. Arnaldo Cantani, che sta rappresentando, a vari livelli, irregolarità che sarebbero state compiute dalla commissione esaminatrice;

la ricordata commissione avrebbe annunciato i nomi dei vincitori dei concorsi nella sede anomala di un congresso anziché all'unico destinatario per legge, il consiglio universitario nazionale (Cun);

che lo stesso prof. Cantani afferma categoricamente che in *non cale* sarebbero stati tenuti i suoi presentati lavori scientifici, lavori che avrebbero avuto ampio risalto internazionale —:

se non ritenga opportuno verificare se siano state rispettate le leggi sulla trasparenza, che avrebbero imposto una risposta al prof. Cantani, risposte, quali che fossero, che il prof. Cantani, con fax e telefonate, reiteratamente ha chiesto al ministero senza riceverle. (4-03489)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa allo svolgimento di concorsi nazionali per l'assegnazione di cattedre di pediatria presso l'Università di Roma « La Sapienza », si rappresenta quanto a seguito specificato.*

Con DD.MM. 16.4.1992 e 6.8.1992 è stato bandito, tra gli altri, il concorso a posti di professore universitario di ruolo I fascia, cui l'onorevole interrogante fa esplicito riferimento nell'atto di sindacato ispettivo che ne occupa; concorso al quale ha partecipato in qualità di candidato, anche il Prof. Arnaldo Cantani.

La commissione esaminatrice ha regolarmente concluso i propri lavori con la proclamazione di 14 vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso.

A mente dell'attuale normativa, gli atti concorsuali sono stati sottoposti al Consi-

glio Universitario Nazionale che li ha esaminati nella seduta del 18.4.96, rinviandoli alla commissione per chiarimenti.

Sulla scorta delle delucidazioni fornite nell'adunanza del 13.9.1996 il C.U.N., avendo altresì valutato gli esposti pervenuti, si è espresso favorevolmente in ordine alla regolarità degli atti allo stesso sottoposti, nei quali non ha rinvenuto elementi tali da invalidare l'iter concorsuale.

Non è dato sapere a questo Ministero se in una « anomala sede » congressuale, come denunciato dall'interrogante, sia stata data pubblicità agli esiti del concorso.

Per quanto attiene poi al giudizio espresso sulla produzione scientifica del candidato Prof Cantani, si rappresenta che la commissione esaminatrice opera in piena autonomia di giudizio.

Infine, relativamente alla richiesta di trasparenza sugli atti concorsuali, si ritiene necessario porre in particolare risalto che questo Ministero ha provveduto a fornire adeguata risposta al Prof. Cantani, il quale in data 18.9.1996 — dopo il conclusivo parere del C.U.N. sulla regolarità degli atti — ha ritirato personalmente quanto da lui stesso richiesto.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

DI COMITE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

nel Comune di Pontecagnano Faiano (Salerno) da tempo era previsto l'insediamento di un impianto industriale da parte della Comital Sud) (ex gruppo Alumix) per produzione di imballaggi flessibili che prevedeva l'occupazione di circa centocinquanta unità lavorative;

tale investimento di circa dodici miliardi era stato conferito all'Efim con legge n. 467 del 1982, come impegno sostitutivo allo scopo di ammortizzare la perdita dei posti di lavoro per la ristrutturazione dell'azienda tabacchi italiani spa;

tale investimento fu destinato invece al vicino comune di Montecorvino Pugliano per i seguenti motivi: 1) « basso indice di copertura dell'area di Pontecagnano Faiano originariamente prevista, che imponeva l'acquisto di una elevata estensione di terreno, con notevole aggravio dei costi »; 2) « 2-terburocratici per gli insediamenti industriali dell'area di Montecorvino (piano regolatore e Pip approvati, che consentono di poter effettuare la localizzazione dell'insediamento stesso nei tempi previsti dal programma) già completati »; 3) « disponibilità delle *utilities* (acqua, gas metano ed energia elettrica) nella zona industriale di Montecorvino Pugliano »;

in seguito alle vibrante e decise proteste da parte del consiglio comunale di Pontecagnano Faiano, manifestate nella seduta del 18 gennaio 1990 con atto deliberativo n. 1 tale decisione fu revocata da parte dell'allora ministro delle partecipazioni statali, il quale ricollocò l'investimento nel territorio del comune predetto;

sino ad oggi nessuna decisione è stata adottata nonostante le numerose note, che l'amministrazione comunale ha inviato nel passato all'Alumix, all'Efim ed ai ministeri competenti affinché venisse realizzato il suddetto progetto produttivo —

quali iniziative siano state eventualmente poste in essere o si intendano adottare per la realizzazione di tale investimento industriale. (4-03353)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

A seguito della crisi che colpì l'ATI-Azienda Tabacchi Italiana (allora partecipata al 100 per cento dall'EFIM) alla fine degli anni '70, si pervenne alla chiusura dello stabilimento di Pontecagnano.

L'EFIM si impegnò alla realizzazione, in zona, di iniziative sostitutive che permettesero di assorbire parte della manodopera licenziata dall'ATI e nella legge 22/7/1982, n. 467, che disponeva il passaggio dell'ATI ai Monopoli di Stato, venne stanziata una somma di 12 miliardi che sarebbe stata

attribuita al Fondo di dotazione dell'Ente all'atto della presentazione dei progetti di realizzazione di iniziative sostitutive.

La società COMITAL — indirettamente partecipata dall'EFIM tramite l'Alumix — presentò un progetto per uno stabilimento di imballaggi in alluminio che, approvato dal Comitato di Presidenza dell'EFIM in data 23/11/1988, venne successivamente inserito nella Relazione Programmatica dell'anno 1989.

Il programma — la cui realizzazione fu affidata alla società COMITAL SUD (99 per cento Comital ed 1 per cento Alumix), costituita in data 30/5/1989, con sede legale in Salerno ed un capitale sociale di 90 milioni — fu approvato con Decreto Ministeriale 12/5/1989.

L'effettiva realizzazione del progetto subì notevoli ritardi, anche per problemi insorti sulla effettiva localizzazione dell'impianto.

Nel marzo 1991 il Comitato di Presidenza dell'EFIM approvò un aggiornamento del progetto industriale della COMITAL SUD — che modificava il mix produttivo precedentemente previsto — stabilendone la definitiva localizzazione nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA). Nel giugno 1991 il Ministero delle partecipazioni statali decretò l'approvazione dell'aggiornamento del progetto.

Nelle more dell'avvio dell'iter attuativo, il 17 luglio 1992 il Governo, con il decreto legge n. 340, deliberava la soppressione e la liquidazione dell'EFIM.

A fine novembre 1993 le società COMITAL ed Alumix richiedevano al Commissario liquidatore dell'EFIM — essendo profondamente cambiate le condizioni tecniche, economiche e di mercato che a suo tempo avevano portato alla proposta della nuova iniziativa — l'autorizzazione alla messa in liquidazione della COMITAL SUD S.r.l., in quanto l'iniziativa non era più di interesse.

Intervenuta nel marzo 1994 la prescritta autorizzazione commissariale, il 15 luglio 1994 l'assemblea straordinaria della COMITAL SUD S.r.l. ne deliberava l'anticipato scioglimento e la messa in liquidazione.

Il liquidatore provvedeva, in data 16/12/1994, a compilare il bilancio finale di liquidazione che veniva depositato al Tribu-

nale di Salerno in data 22/12/1994. Lo stesso Tribunale, con nota n. 322 del 23/5/1995, comunicava che, con decreto dell'11/4/1995, era stata autorizzata la cancellazione della COMITAL SUD S.r.l. dal registro delle imprese.

Per quanto attiene alla possibilità di una futura realizzazione del citato progetto industriale, il Commissario liquidatore dell'Efim ha fatto presente che programmare un qualsiasi investimento sarebbe contro la legge, in quanto, come già precisato, l'Efim è stato soppresso e posto in liquidazione dal 1992.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

FIORONI. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

con provvedimento del direttore generale del ministero delle risorse agricole, dottor Incoronato, in data 24 luglio 1996, con provvedimento immediato, l'ufficio della gestione ex Asfd (aziende di Stato foreste demaniali) di Viterbo è stato soppresso ed i relativi beni e gestione delle saline di Tarquinia sono passate all'ufficio amministrazione della gestione ex Asfd di Roma —:

se non ritenga opportuno rivedere tale provvedimento, in cui si può ravvisare una penalizzazione per la provincia di Viterbo. (4-02816)

RISPOSTA. — Il provvedimento del 24 luglio 1996, con il quale la gestione delle saline di Tarquinia è stata attribuita all'Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali di Roma, è stato adottato nell'intento di razionalizzare la gestione dei beni ex A.S.F.D. presenti nel Lazio.

Tali beni, infatti, risultano distribuiti tra tutte le provincie della Regione ma, fatto salvo il compendio costituente il Parco Nazionale del Circeo, sono costituiti da aree di modesta rilevanza catastale, ancorché di grande pregio ambientale.

Pertanto, nel contesto di un'azione tesa a conferire maggiore incisività all'azione amministrativa è di contenere i costi di gestione, è sembrato ragionevole concentrare in un unico Ufficio la gestione dei pochi beni ex A.S.F.D. ricadenti nelle provincie di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo.

Peraltro l'Ufficio C.F.S. di Viterbo continuerà a svolgere tutte le attività in capo al Coordinamento Provinciale, né è previsto lo spostamento di personale da Viterbo presso altre sedi nella Regione.

Ritiene, infine, questa Amministrazione che la temuta penalizzazione della provincia di Viterbo non è ravvisabile nel provvedimento di cui trattasi, poiché le saline di Tarquinia continueranno ad essere gestite con gli stessi criteri ispirati alla logica della tutela e valorizzazione naturalistica; al riguardo si può assicurare che gli organi del C.F.S. non subiranno alcun ridimensionamento.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

FRAGALÀ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

non risultano completamente chiarite le cause della sciagura aerea, avvenuta in Germania negli anni '80, nella quale, fra gli altri, perse la vita il « solista » delle « Frecce tricolori » nel corso di una esibizione acrobatica;

gli istanti precedenti al detto disastro sono stati filmati anche da video amatori dilettanti e queste cassette si trovano certamente depositate agli atti delle inchieste, giudiziaria e tecnica, avviate per stabilire le cause della sciagura —:

se dai filmati citati in premessa emerge che l'aereo pilotato dal « solista » della pattuglia acrobatica, abbia, in quella circostanza, improvvisamente rallentato la sua ascesa come se vi fosse stato un guasto al motore, e, inoltre, se il « solista » delle « Frecce tricolori », perito nell'incidente in Germania, fosse in volo nei cieli del Mediterraneo la sera del 27 giugno 1980, data nella quale ebbe a verificarsi la strage di Ustica. (4-00197)

RISPOSTA. — *Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In ordine al quesito formulato dall'On.le interrogante sulle cause dell'incidente di volo di Ramstein, si fa presente che, dalle risultanze delle inchieste a suo tempo avviate, e dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente, effettuata anche attraverso l'esame di numerose videoregistrazioni, è emerso che il pilota solista, durante la fase conclusiva della figura del « cardioide », avrebbe erroneamente valutato la sua separazione dalle altre sezioni, effettuando una manovra correttiva rivelatasi purtroppo inefficace.

Si fa inoltre presente che, all'epoca della sciagura di Ustica, l'allora capitano NUTARELLI — solista delle « Frece Tricolori » perito nella sciagura di Ramstein — era in servizio come pilota istruttore presso il 20° Gruppo di stanza a Grosseto e la sera del 27 giugno 1980 decollò dalla base in parola a bordo di un velivolo TF.104-G unitamente al capitano Mario NALDINI (anch'egli perito nell'incidente). I due piloti istruttori avevano funzioni di controllo e di accompagnamento del pilota in addestramento s.tenente GIANNELLI, che era a bordo di un secondo analogo velivolo.

Per completezza di informazione si soggiunge che il velivolo del capitano NUTARELLI e del capitano NALDINI decollò dall'aeroporto di Grosseto alle ore 19.30 locali e vi atterrò alle ore 20.45 locali mentre il velivolo del s.tenente GIANNELLI decollò, sempre da Grosseto, alle ore 19.30 locali e vi atterrò alle ore 20.35 locali.

Per quanto riguarda il riferimento alla vicenda « Ustica », si può solo notare che essa è tuttora al vaglio dell'Autorità giudiziaria.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

la percentuale degli studenti italiani che conseguono la laurea è di gran lunga inferiore ai valori espressi in altri paesi europei;

le difficoltà che gli studenti incontrano sono legate a condizioni strutturali dell'università italiana;

dette condizioni spesso sono acuite da una sorta di disinteresse per il momento didattico da parte di alcuni docenti impegnati maggiormente in attività professionali e di consulenza, sottraendo così inevitabilmente tempo prezioso all'attività di ricerca ed al contatto con gli studenti —:

se e come intenda intervenire per ovviare a questo grave problema operando verso la creazione di uno strumento di costante verifica per la qualità dell'insegnamento impartito nelle università.(4-01187)

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento ispettivo presentato dall'On.le Giorgetti, si fa presente che, nelle linee generali del programma di Governo, illustrate dal Ministro nel corso delle audizioni presso le competenti commissioni parlamentari è stato dato ampio risalto ai problemi degli studenti universitari sottolineando l'impegno ad adottare interventi adeguati per migliorare la loro condizione.*

In merito alla specifica richiesta dell'interrogante si precisa che l'articolo 5 della legge 24.12.1993, n. 537 confermando la previsione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3.2.93, n. 29, ha previsto l'istituzione, anche nelle Università, dei nuclei di valutazione interna con il compito di valutare la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica nonché il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

A tal fine i predetti organismi stabiliscono i parametri di riferimento del controllo che viene attuato mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti.

I nuclei, che operano in posizione di autonomia, sono tenuti a comunicare trimestralmente i risultati delle verifiche agli organi di direzione delle università i quali, a loro volta, trasmettono le relazioni ricevute al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La citata norma prevede, altresì, che a livello centrale la verifica della produttività e dell'efficienza dell'attività scientifica e di

formazione, nonché dei programmi di sviluppo e di riequilibrio dell'intero sistema universitario venga effettuata da un osservatorio permanente, che è stato già istituito con decreto ministeriale 22.2.96, di cui si allega copia. Tale organo centrale, sulla base dei risultati provenienti dalle singole sedi universitarie, deve effettuare una valutazione delle attività di ciascun Ateneo fornendo gli elementi utili al M.U.R.S.T. ai fini dell'opera di coordinamento e di indirizzo che la stessa amministrazione è tenuta a svolgere alla luce dei principi introdotti dalla legge n. 168/89.

In particolare, la migliore qualità dell'offerta in termini di attività didattica e scientifica da parte delle università è favorevolmente considerata ai fini della ripartizione del fondo di riequilibrio che il Ministero eroga, tenendo conto di standard relativi ai costi di produzione per studente, agli obiettivi di qualificazione della ricerca e alle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

L'organo predetto programma la propria attività annualmente e opera anche con la collaborazione del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia dai quali acquisisce pareri e proposte.

L'opera svolta dall'Osservatorio assume rilevanza attraverso la redazione di relazioni annuali, che devono essere portate a conoscenza oltre che del Ministero per gli interventi di competenza, anche delle competenti commissioni parlamentari per eventuali considerazioni di ordine politico.

È evidente che l'Osservatorio si configura come un organismo nevralgico in relazione alla funzione che il Ministero è tenuto ad espletare non più a livello di gestione ma nella prospettiva di un monitoraggio costruttivo nell'ambito dell'intero sistema università-ricerca.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

LAMACCHIA. — Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

i recenti incendi dell'Argentario, dell'isola di Ponza e di altre zone, hanno riproposto con grande rilievo il problema della difesa dei boschi e territori agricoli dagli incendi;

anche in Calabria si sono verificate le prime avisaglie di una stagione che, per effetto dell'andamento climatico, potrebbe essere drammatica;

esistono disposizioni relative ai piani antincendio che devono essere messi a punto da Regioni, amministrazioni competenti e corpo forestale;

anche una migliore ed auspicata tempestività dell'opera di spegnimento non risolve ancora del tutto il problema, in assenza della necessaria opera di prevenzione, da troppo tempo trascurata;

tali opere di prevenzione devono riguardare in primo luogo la pulitura degli spazi circostanti, le vie di comunicazione nonché le strisce tagliafuoco dei boschi;

permane ancora una competenza dei prefetti per le ingiunzioni ai titolari delle vie di comunicazione ed ai proprietari limitrofi per gli obblighi di pulitura in tempo utile di fasce tagliafuoco, mentre per i boschi vi è una competenza regionale;

in molte regioni del sud e, segnatamente, in Calabria, le regioni e gli enti preposti hanno a disposizione molti operai forestali, che ben potrebbero essere prioritariamente impiegati tanto nelle opere di prevenzione degli incendi dei boschi quanto nelle opere di spegnimento;

gli incendi tendono a svilupparsi dall'inizio del mese di giugno fino a tutto l'autunno;

la predisposizione e la conoscenza della dislocazione dei mezzi di antincendio, a cominciare dalle auto-botti antincendio, è fatto essenziale per un rapido intervento —:

se si intenda informare l'opinione pubblica sulla situazione di predisposizione, approvazione ed applicazione dei piani di prevenzione, tenuto conto che, ad

esempio, in Calabria, a tutto giugno 1996 non erano state rese operanti le misure di agibilità delle autobotti;

se si intenda assicurare la più ampia informazione sulle responsabilità del servizio, sui tempi di approvazione dei piani e sulle eventuali carenze dei mezzi antincendio di prevenzione e di repressione, e se, per quanto riguarda l'opera di spegnimento dei grandi incendi, non ritenga di proporre un'azione comune delle zone mediterranee della Unione europea;

se si intenda intervenire, nei termini sopra indicati, per impegnare nelle opere di prevenzione gli operai forestali esistenti ed infine, se non si intenda agevolare la costituzione di gruppi di agricoltori volontari che siano disponibili alla difesa del loro territorio, favorendo la fornitura di piccoli mezzi di spegnimento. (4-02431)

RISPOSTA. — Si osserva innanzitutto che in Calabria si è costituito di recente un organismo regionale (AFOR) specificamente incaricato della gestione forestale della Regione. Ciò ha comportato qualche ritardo nell'adeguamento e nella fornitura, da parte della Regione, dei necessari approntamenti antinfortunistici per le squadre di operai, che inizialmente quindi è stato possibile impiegare solo in compiti preventivi di allertamento e precoce segnalazione degli incendi.

Circa la cooperazione con gli altri Paesi mediterranei aderenti all'Unione Europea, si rappresenta che esiste già una convenzione con la Francia per eventuali interventi aerei in caso di incendi interessanti le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Va peraltro evidenziato che la contemporaneità, nelle diverse Nazioni mediterranee, del periodo di maggiore pericolosità degli incendi, coincidente con la stagione estiva, rende eccezionale il reciproco contributo, essendo gli aeromobili di ciascun Paese impegnati a reprimere gli incendi sul proprio territorio.

Quanto alla proposta di costituzione di gruppi di agricoltori volontari per la difesa degli incendi, si rileva che essa appare di difficile attuazione in una Regione in cui

massiccia è la presenza di operai forestali, utilizzati anche in squadre antincendio.

Appare invece preferibile un'opera di sensibilizzazione nei confronti degli agricoltori, affinché pongano in essere tutte le pratiche preventive volte ad ostacolare lo sviluppo ed il propagarsi del fuoco, e perché evitino la dannosa pratica dell'abbruciamiento delle stoppie, che crea pericolo per le zone boscate limitrofe ai coltivi.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

MANZIONE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'uso della telefonia mobile ovvero dei telefoni cellulari è ormai molto diffuso in tutto il territorio nazionale;

la società Telecom Italia mobile propaganda ed incentiva quotidianamente l'uso del telefono cellulare, garantendo la copertura totale del territorio nazionale per la rice-trasmissione delle telefonate;

in realtà molte zone del Salernitano ed in particolare nei comuni di Braccigliano e Mercato San Severino (SA), sono quasi totalmente escluse dalla copertura del campo di rice-trasmissione, con grave disagio degli utenti che pagano per un servizio non erogato —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per garantire a tutti i cittadini il servizio della telefonia mobile sull'intero territorio nazionale ed in specie nelle aree indicate in premessa, visto che gli utenti versano il canone, conseguendo in corrispettivo un disservizio;

se non ritenga di intervenire per indurre la Telecom Italia mobile ad attivare il servizio nelle aree indicate o, perdurando il disservizio, intervenire per l'adeguamento in diminuzione delle tariffe od in alternativa procedere alla revoca della concessione. (4-02868)

RISPOSTA. — A riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel

settore delle telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si considera che la copertura della rete TACS da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) e del 70 per cento del territorio e del 95 per cento della popolazione, mentre per la copertura della rete GSM (tecnica numerica) la percentuale raggiunta, a distanza di un anno e mezzo dall'avvio della commercializzazione, è del 62 per cento del territorio e del 92 per cento della popolazione da parte della società TIM e del 54 per cento circa del territorio nazionale e del 78 per cento della popolazione da parte di Omnitel Pronto Italia (OPI): ciò a fronte di un obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni, la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.

Tali reti interessano tutte le città con più di 30.000 abitanti e le principali vie di comunicazione ed in proposito è utile rammentare che, essendo il servizio radiomobile basato su trasmissione di segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in maniera marcata la propagazione radioelettrica per cui risulta complesso garantire in maniera uniforme una buona propagazione.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda in particolare la provincia di Salerno la concessionaria TIM ha comunicato di aver attivato la stazione radio base di Vietri sul Mare (TACS e GSM) nonché di aver ampliato, per il GSM, i canali delle stazioni radio base di Capaccio Laura, Lustra Cilento, Angri, Battipaglia, Eboli, Nocera Superiore, Postiglione e Valle della Lucania.

Nella zona in parola, inoltre, è prevista la realizzazione nel corso del primo semestre del 1997, delle stazioni radio base di Acciaroli (GSM), Ascea Marina (TACS e GSM), Monte Picotta (TACS e GSM), Agropoli (TACS e GSM), Amalfi (TACS e GSM), Bellizzi (TACS e GSM), Caggiano (GSM), Fisciano (GSM), Marina di Camerota (TACS e GSM), Montesano Marcellana (TACS e GSM), M. Torricchio (GSM), Pagani (TACS e GSM), Positano (TACS e GSM).

Per quanto concerne, invece, il Comune di Mercato S. Severino, lo stesso è stato inserito nel programma relativo all'estensione della rete GSM previsto per il 1997, mentre non sono previsti imminenti interventi per la copertura di Bracigliano; d'altra parte, ha sottolineato la concessionaria, nel definire i piani di ampliamento della copertura del servizio, vengono privilegiate, nell'ambito di ciascuna regione, le zone più densamente popolate e le zone che sono interessate da un flusso turistico rilevante.

A conferma di ciò la medesima TIM ha comunicato che i centri con oltre 30.000 abitanti hanno una copertura ben al di sopra della media nazionale (Salerno 89 per cento GSM e 90 per cento TACS, Cava de' Tirreni 79 per cento GSM e 81 per cento TACS, Nocera Inferiore 97 per cento GSM e 98 per cento TACS, Battipaglia, Scafati ed Eboli 100 per cento GSM e TACS, Pagani 95 per cento GSM e 99 per cento TACS, Sarno 93 per cento GSM e 98 per cento TACS), come pure significative appaiono le percentuali di copertura del territorio delle più note località turistiche (Vietri sul Mare 93 per cento GSM e 90 per cento TACS, Amalfi 59 per cento QSM e 94 per cento TACS, Positano 63 per cento GSM e 88 per cento TACS, Ravello 66 per cento GSM e 78 per cento TACS).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MARENCO. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere — premesso che:

la città di Bari è sede del più grande sacrario dei caduti d'oltremare della seconda guerra mondiale e vi sono custodite le spoglie di 75 mila caduti, di cui 45 mila ignoti, oltre ai resti mortali dei nostri militi caduti nell'adempimento del proprio dovere, in Russia, Germania eccetera;

ogni anno il sacrario è meta di pellegrinaggi di centinaia di migliaia di visitatori;

per interessamento dell'istituto del Nastro Azzurro, il 4 novembre del 1995, alla presenza del Capo dello Stato, il sacrario d'oltremare di Bari è stato consacrato come Redipuglia della II guerra mondiale;

essendo evidenti le difficoltà logistiche per il raggiungimento del sacrario e la necessità di una più adeguata strutturazione di accesso, al fine di conferire una maggiore solennità al luogo, fu presentato al ministero della difesa ed al commissariato onor caduti, una proposta di progettazione a cura dell'architetto Lucrezia Princigalli e ingegner Franco Bruno, ampia delucidazione nel merito —:

quali iniziative intenda mettere in atto per sollecitare agli organi competenti il parere di progettazione finalizzato alla realizzazione di una viabilità consona, che consenta alle centinaia di migliaia di visitatori di poter accedere al più grande sacrario militare della II Guerra Mondiale. (4-02103)

RISPOSTA. — La richiesta per la realizzazione del progetto cui fa riferimento l'Onorevole interrogante — concernente la costruzione su un'area esterna al Sacrario Militare di una strada di accesso al complesso monumentale, correttamente indirizzata dall'Istituto del Nastro Azzurro al Comune di Bari ed alla Regione Puglia e inviata, per conoscenza, anche a questo Ministero — dovrà essere esaminata dai suddetti competenti Enti territoriali, esulando la cognizione in materia dalle attribuzioni del Commissariato generale onoranze Caduti in guerra quali risultano dalla legge 9 gennaio 1951, n. 204.

Si concorda, peraltro, da parte della Difesa, sulla opportunità di realizzare il progetto in questione per gli indubbi vantaggi di ordine estetico e funzionale che potrebbero derivare per il Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari dalla realizzazione dell'opera.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

MARENGO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il sempre crescente evolversi del fenomeno della microcriminalità, soprattutto nei quartieri periferici ed emarginati della città, non sempre incontra un adeguato riscontro attivo da parte delle istituzioni;

il quotidiano e improbo lavoro delle forze dell'ordine, molto spesso prive di mezzi e di organici e malretribuite, passa quasi inosservato ad un'opinione pubblica che non viene obiettivamente informata;

un'arma efficace per combattere soprattutto la microcriminalità è la prevenzione —:

se non ritenga utile valutare l'ipotesi di voler predisporre che ufficiali dell'arma dei carabinieri possano svolgere attività didattica di prevenzione nelle scuole dell'obbligo, con particolare riferimento a quelle ubicate nei quartieri periferici della città. (4-03115)

RISPOSTA. — In ordine al problema sollevato dall'Onorevole interrogante, si fa presente che l'Arma dei carabinieri, su richiesta di Istituti scolastici ed Enti vari, autorizza lo svolgimento di conferenze — trattate da competenti ufficiali dell'Arma territoriale o di Reparti speciali — su argomenti inerenti all'attività istituzionale in generale, anche con finalità di prevenzione.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

MARENGO. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la preoccupazione per l'aumento delle tariffe postali penalizza ulteriormente le spedizioni in abbonamento di giornali e stampe periodiche;

è reale il pericolo di vedere stroncata l'attività dei piccoli editori e della creazione di nuovi disoccupati tra i giornalisti;

in seguito al nuovo previsto aumento, molti editori stanno già valutando la op-

portunità di sospendere definitivamente le pubblicazioni delle proprie testate —:

se non ritenga necessario rivedere i previsti aumenti o, in alternativa, se non consideri di prevedere forme di compensazione contributiva a vantaggio dei periodici, che pur svolgono una notevole ed importante funzione di diffusione della cultura. (4-03116)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'articolo 2, comma 34, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che l'Ente poste italiane provveda a determinare le tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e nel rispetto di quanto disposto dai commi 26 e 27 del medesimo articolo 2.*

In particolare la nuova normativa prevede che alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici sia concesso un rimborso di lire 200 per ogni copia delle pubblicazioni edite spedite in abbonamento postale a condizione che esse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di uso redazionale, per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, con esclusione dei giornali di pubblicità, di promozione delle vendite di beni o servizi, dei cataloghi, dei giornali pornografici, dei giornali non posti in vendita, di quelli a carattere postulatorio, nonché di quelli editi da enti pubblici.

Prevede altresì che alle pubblicazioni di qualsiasi natura (comprese quelle a carattere postulatorio e quelle non poste in vendita) dei soggetti previsti dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni) si applichi una tariffa pari al 25% di quelle stabilite nella tab. A, sempre che siffatte associazioni non abbiano fini di lucro e che la loro attività persegua finalità sindacali, religiose o di interesse sociale, scientifico, sanitario, ambientale, politico, culturale, assistenziale, che siano editori di periodici e che le pubblicazioni in parola non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 40% dell'intero stampato (tab. B).

In applicazione della citata normativa l'ente Poste italiane, con delibera n. 14/1996 ha fissato le nuove tariffe per la spedizione delle stampe periodiche che lasciano inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 del citato articolo 2 e prevedono, per le testate non ammesse ai benefici di cui sopra, — tra cui rientrano gli enti pubblici — un aumento pari al 7,1 per cento, equivalente al tasso di inflazione programmato.

Le pubblicazioni degli enti pubblici, infatti, sono comprese tra quelle disciplinate dal comma 34 della medesima legge n. 549/95, per le quali il legislatore non ha previsto alcun beneficio.

Occorre tuttavia, precisare che la legge finanziaria per l'anno 1997 — legge 23 dicembre 1996, n. 663 — prevede, all'articolo 2, commi 19 e 20, la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di beneficio tariffario relativo ad utenti che si avvalgono dell'Ente poste italiane.

La medesima norma al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede a favore di tali categorie, tariffe agevolate con aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione.

A tale scopo è prevista l'istituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane.

Il funzionamento del fondo dovrà essere stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante disciplina del rilascio della licenza di pesca (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995), all'articolo 30 determina l'onere annuale per le autorizzazioni per pesche speciali;

detto articolo 30, al comma 1, lettera f), determina in lire 500.000 annue l'onere da versare per l'autorizzazione ad esercitare la spesa del pesce spada;

la caratteristica pesca del pesce spada viene esercitata in una delle zone economicamente più depresse del paese;

detta attività, sia per quello che rappresenta in termini di occupazione, che di salvaguardia delle tradizioni, deve essere incoraggiata e sostenuta, anche economicamente —:

se non ritengano opportuno assumere le opportune iniziative per abrogare il punto f) dell'articolo 30 (pesca pesce spada lire 500) del decreto ministeriale 26 luglio 1995. (4-00750)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Va innanzitutto rilevato come la questione posta dalla S.V. On.le non sia limitata alla pesca del pesce spada, ma assuma un rilievo più esteso, riguardando anche altre pesche speciali (ad esempio, quella del novellame da consumo).

Diverse collettività pescherecce hanno pertanto evidenziato il problema, sottolineandone anche particolari riflessi economici e sociali.

Alla luce di tale situazione, in vista di una revisione organica della materia, si è provveduto nel frattempo a differire al 31 dicembre 1996 il termine per il pagamento dell'onere in questione.

Va peraltro rammentato che l'anzidetta revisione non potrà comunque prescindere né dal dettato legislativo (l. n. 165/92) secondo cui le autorizzazioni per le pesche

speciali sono a titolo oneroso, né dalla considerazione che tali tipi di pesca incidono in maniera più sensibile di altre sulle risorse marine.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

per i giovani laureati in farmacia il diploma di specializzazione è requisito obbligatorio per potere accedere al primo livello dirigenziale nei servizi farmaceutici territoriali e nelle farmacie ospedaliere del servizio sanitario nazionale;

la frequenza di una scuola di specializzazione in farmacologia grava economicamente, per intero, sulle famiglie degli specializzandi perché, a differenza di quanto avviene per i giovani medici, non sono previste né borse di studio né altre provvidenze economiche;

appare equo eliminare tale disparità e consentire, conseguentemente, ai neolaureati in farmacia di potersi specializzare senza ulteriormente gravare, dopo un corso di studi universitari di cinque anni, sulle rispettive famiglie —:

se non ritenga opportuno ed equo procedere, con ogni urgenza, al finanziamento di borse di studio per farmacisti specializzandi in analogia a quanto, in atto, avviene per i medici. (4-02333)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, si sollecita il finanziamento di borse di studio per farmacisti specializzandi analogamente a quanto previsto per i medici.*

A tal'uopo si fa presente quanto a seguito specificato.

Come è noto nel 1975 la Commissione delle CEE ha adottato le direttive nn. 362 e 363 concernenti rispettivamente l'adeguamento della formazione di base e di quella

post-lauream dei medici e dei medici specialisti, recepite con la legge n. 217 del 1978.

Con successiva direttiva del 26.1.1982, n. 82/76 furono in parte modificate le precedenti direttive nn. 362 e 363 stabilendo in particolare che la formazione specialistica del medico doveva svolgersi a tempo pieno; doveva comportare la partecipazione dello specializzando alle attività mediche del servizio in cui avviene la formazione (comprese le guardie), con progressiva assunzione di responsabilità autonoma, parallelamente al progredire della sua capacità ed esperienza. Al contempo veniva prescritto che lo specializzando doveva dedicare alla formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale per l'intera durata della settimana lavorativa, per tutto l'anno e doveva quindi godere di adeguata retribuzione.

Con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, adottato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6 della predetta legge n. 482/90, è stata pertanto recepita anche nel nostro paese la nuova disciplina comunitaria in materia di formazione specialistica dei medici, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1) detta formazione si svolge presso scuole di specializzazione universitarie il cui ordinamento è comune a due o più stati membri della CEE;

2) la formazione stessa si svolge a tempo pieno per cui è inibito allo specializzando l'esercizio di qualunque attività libero-professionale, dovendo lo stesso partecipare alla totalità delle attività mediche con graduale assunzione di compiti assistenziali;

3) il numero degli specialisti da formare è demandato alla programmazione triennale, stabilita dal Ministro della sanità, correlata alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e alle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate. Per il triennio 1991/93 detto numero è stato fissato in 6.500 unità articolate in circa 40 tipologie di scuole di specializzazione;

4) ad ogni specializzando è attribuita una borsa di studio fissata in L. 21.500.000 a decorrere dall'anno accademico 1991-1992, rivalutabile in base al tasso programmato d'inflazione. Sulla base delle risorse finanziarie a disposizione ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 428/90 e della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1992, per ciascuno dei due anni accademici 1991/92 e 1992/93 è stato possibile formare 3.783 medici specialisti a carico del Fondo sanitario nazionale. Il predetto decreto legislativo n. 257/91 ha consentito inoltre agli atenei di formare medici acquisiti nei rispettivi bilanci, messi a disposizione da enti e da privati.

Il predetto quadro normativo ha subito nel corso del 1992 sensibili modificazioni per effetto del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 il quale all'articolo 6 — nella nuova stesura recata dal DL n. 517/93 ha definito i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università prevedendo la stipula di protocolli d'intesa tra le stesse università e le regioni per disciplinare le modalità di cooperazione reciproca connessa alla formazione degli specializzandi per le esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Pertanto la disciplina delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, risponde a precise direttive dell'Unione Europea che prevede la corresponsione di borse di studio solo ed esclusivamente per i laureati medici.

Il problema prospettato dall'On.le Interrogante è ben noto allo scrivente in considerazione delle numerose richieste pervenute che hanno consentito di sollecitare il Ministero della Sanità a considerare l'opportunità di prevedere borse di studio anche per altre figure di laureati previste nei profili professionali del S.S.N.

Tuttavia per le correlate complicazioni finanziarie, nell'attuale delicato momento della finanza pubblica, non è possibile allo stato corrispondere alle suindicate esigenze.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

MESSA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che i giovani militari italiani, appartenenti alla brigata Garibaldi, che sono partiti per Sarajevo da Salerno nel gennaio 1996, si sono ritrovati praticamente senza adeguato equipaggiamento, così da essere stati costretti a spendere importi di oltre un milione cadauno per acquistare guanti, scarponi, giubbotti, giacche a vento e financo le stufette elettriche per sostituire quelle non funzionanti all'interno delle camerate;

tale situazione, che ha reso ancora più difficoltosa la vita dei nostri giovani impegnati in una dura e pericolosa azione di salvaguardia della pace in una terra straniera lacerata dalla guerra, era resa ancora più evidente dal raffronto con gli equipaggiamenti degli altri contingenti operanti nella ex Jugoslavia —:

se corrisponda al vero quanto rappresentato;

chi abbia fornito gli equipaggiamenti per i militari italiani della brigata Garibaldi;

in base a quali criteri sia stato scelto l'equipaggiamento dei militari. (4-00122)

RISPOSTA. — *I materiali di vestiario ed equipaggiamento in dotazione al contingente IFOR sono, per quantità e qualità, perfet-*

tamente adeguati alle esigenze ed in linea con quelli di cui usufruiscono gli altri Eserciti nel teatro delle operazioni.

A tale riguardo si precisa che al personale sono state distribuite 5000 sovraggiubbe policrome in membrana microporosa (GORE-TEX), che rappresentano quanto di più avanzato sia disponibile nel settore dei tessuti impermeabili e sono state inoltre assegnate 80 stufe a combustibile liquido, nonché 150 riscaldatori a getto d'aria.

Gli equipaggiamenti, introdotti in servizio a seguito di appropriati studi teorici e sperimentazioni pratiche condotte presso i Reparti operativi della Forza armata, danno ampia garanzia di qualità e rispondenza alle esigenze, anche se non si può impedire agli interessati di effettuare acquisti dal libero commercio di capi di vestiario intimo.

L'acquisizione degli equipaggiamenti in parola è stata effettuata nella maggior parte dei casi mediante procedimenti di licitazione privata, con accorrenza estesa a tutte le imprese operanti nella CEE.

Per quanto riguarda le imprese fornitrici, si acclude l'elenco delle aziende aggiudicatarie dei materiali più significativi.

Si soggiunge, per completezza, che, come noto, la Commissione Difesa del Senato ha effettuato una visita al contingente IFOR in Bosnia, esprimendo lusinghieri giudizi sull'operazione e nulla eccependo riguardo agli equipaggiamenti in dotazione.

ALLEGATO

MATERIALI PIÙ SIGNIFICATIVI E DITTE FORNITRICI

<i>MATERIALE</i>	<i>DITTA</i>
Cappotti da scolla	VALENTINI C & B di BIANCO Maria
Copricapo basse temperature	COMI
Calze lana piede spugna	PARABIAGIO
Scarponi da montagna	VALMONT BATTISTINI
Lettini da campo	NUOVA SACCEM
Passamontagna TT.AA.	EMANUELA ALBATROS
Gambali TT.AA.	GLOVES COMPANY
Materassini	SATURNO
Sovraggiubbe in GORE-TEX	F.lli SARCHI

Il Ministro della difesa: Andreatta.

NAPOLI. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 3 ottobre 1989, è stata istituita, presso l'università dell'Aquila, la scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione;

il comma 3 dell'articolo 6 del DL n. 502 del 30 dicembre 1992, recita; « I corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato articolo 9 della legge 19 novembre n. 341, sono soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ... »;

l'articolo 7 del DL 7 dicembre 1993, n. 517, sostituisce il citato comma 3 dell'articolo 6 del DL n. 502 del 1992, (affermando: « Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili » ... « L'esame finale ... abilita all'esercizio professionale » ... « I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi della legge n. 341 sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1996 »;

il citato corso creato presso l'università dell'Aquila non risulta, a tutti oggi, essere stato individuato dal Ministro della sanità tra quelli abilitanti alla professione e, pertanto avrebbe dovuto essere soppresso entro il 1° gennaio 1996 —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di definire la pesante situazione creatasi tra i diplomati di quella scuola e tra coloro che ancora oggi intendono frequentarla. (4-01840)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto vengono richieste quali urgenti iniziative si intendano assumere in ordine alla situazione dei diplomati della scuola diretta ai fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione attivata presso l'Università degli Studi de L'Aquila.*

Al riguardo si rappresenta che la legge 19 novembre 1990 n. 341 ha recato tra l'altro disposizioni anche in ordine alla sorte delle scuole dirette a fini speciali disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, prevedendo, per queste ultime, la possibilità di una loro trasformazione nei nuovi corsi di diploma universitario istituiti, come è noto, ai sensi dell'articolo 2 della legge stessa.

Successivamente, l'articolo 6 del Decreto Leg.vo 30/12/1992 n. 502 nel testo modificato dall'articolo 7 del Decreto Leg.vo 7/12/1993, n. 517 ha innovato profondamente la materia limitatamente alla formazione universitaria di primo livello del personale sanitario ed in particolare di quello infermieristico, tecnico e della riabilitazione.

La stessa disposizione, infatti, prevede che il Ministro della Sanità con proprio decreto individui preventivamente le figure professionali e i relativi profili da formare in relazione alle esigenze del sistema sanitario nazionale.

Il relativo ordinamento didattico viene, quindi, definito ai sensi dell'articolo 9 della predetta legge con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della Sanità.

Allo stato, non risulta, come anche segnalato dall'Onorevole Interrogante, che il Ministero della Sanità abbia individuato il profilo professionale dei tecnici in anestesia e rianimazione; circostanza questa che si appalesa quale pregiudiziale per la definizione dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario per tecnici di anestesia e rianimazione.

Attualmente, infatti, con decreto ministeriale 24/7/1996, previa individuazione da parte del Ministero della Sanità dei relativi profili, sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma per le seguenti figure professionali del comparto sanitario:

Dietista;

Fisioterapista;

Igiene dentale;

Infermiere;

Logopedista;
 Ortottista-assistente in oftalmologia;
 Ostetrica/o;
 Podologo;
 Tecnico audiometrista;
 Tecnico audioprotesista;
 Tecnico sanitario di laboratorio bio-medico;
 Tecnico di neurofisiopatologia;
 Tecnico ortopedico;
 Tecnico sanitario di radiologia medica.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato e con riferimento alle vicende relative ai diplomati della scuola diretta a fini speciali di anestesia e rianimazione dell'Università de L'Aquila e di coloro che ancora oggi la frequentano, si fa presente che:

a) ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto leg.vo n. 502/92, la suddetta scuola a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione dovrà essere disattivata a decorrere dall'anno accademico 1996/97;

b) i diplomati delle predette scuole potranno pur sempre iscriversi ad un corso di diploma universitario attivato presso una facoltà di medicina e chirurgia, chiedendo il riconoscimento degli esami, sostenuti con esito positivo;

c) gli attuali iscritti alla predetta scuola a fini speciali hanno facoltà di completare il proprio corso di studi ovvero di transitare ad altro corso chiedendo, anche in tal caso, il riconoscimento degli esami sostenuti.

Qualora, infine, le procedure di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 502/92 e successive modificazioni fossero perfezionate anche per tale profilo professionale, l'Università degli Studi de L'Aquila ha già manifestato a questo Ministero l'orientamento di trasformare la scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione in corso di diploma universitario.

In tal caso l'articolo 4 del DL. 13/9/1996 n. 475, convertito nella legge 5.11.96 n. 573, dispone che:

« Ai medesimi fini di cui al presente articolo è riconosciuto il valore abilitante dei titoli rilasciati in esito ai corsi previsti dall'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in via di esaurimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo ».

Alla luce di quanto sopra, allorché il predetto decreto legge sarà convertito in legge, ai diplomi conseguiti nella scuola diretta a fini speciali in tecnici di anestesia e rianimazione verrà riconosciuto lo stesso valore abilitante degli omologhi titoli rilasciati al termine dei corsi di diploma universitario definiti ai sensi dell'articolo 6 del più volte richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

NICOLA PASETTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

da anni ed anni deve essere completata la strada statale denominata « transpolesana », che collega la città di Rovigo alla città di Verona, e nel progetto finale dovrebbe congiungere la città scaligera al mare Adriatico;

in particolare, nel tratto della predetta strada verso Campagnola di Zevio — Verona, l'Azienda nazionale autonoma delle strade ha stanziato circa sessanta miliardi per il completamento dell'arteria, ed i relativi lavori dovrebbero partire proprio in questi giorni, iniziando nella zona industriale del comune di S. Giovanni Lupatolo (Vr);

giunge dagli enti interessati a tale opera la segnalazione della necessità di

apportare alcune modifiche, che renderebbero tale opera pubblica più consona alle esigenze territoriali dell'area;

in particolare le soluzioni individuate sono due: *a*) applicazione della normativa in vigore (legge n. 109 del 12 febbraio 1994 e successive modificazioni; legge n. 447 del 26 ottobre 1995), che contengono la possibilità di una perizia di variante — avvertata dall'Enas — ed una precisa salvaguardia della tutela del territorio; *b*) intervento finanziario degli enti quali: il comune di S. Giovanni Lupatolo, l'amministrazione provinciale di Verona, la regione Veneto e l'Ente nazionale autonomo delle strade —

se non intenda, previo magari un sopralluogo del Ministro stesso *in loco*, dar corso a tali modifiche e nei tempi più brevi possibili. (4-00845)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si informa quanto di seguito.*

Con lettera del 12 giugno e 10 settembre 96 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltrare delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dal Parlamento interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4 del D.Leg.vo del 26.2.94 n. 143 questo Ministero ha incaricato con lettera in data 25.9.96 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota n. 1094 del 24.10.96, a disposizione del Parlamento interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste.

Con tale nota l'ANAS informa che, in merito alla necessità di apportare alcune modifiche al progetto iniziale nel tratto Campagnola di Zevio-Verona, l'Ente ha accettato le richieste aggiuntive fatte dal Comune di S. Giovanni Lupatolo, non previste

nel progetto principale al punto da predisporre le opere in corso atte a ricevere quanto richiesto con un successivo appalto in quanto tali opere, anche se migliorative, non possono trovare riscontro in lavori suppletivi da commissionare all'attuale impresa appaltatrice ed esecutrice del Lotto.

Il Compartimento di Venezia ha anche manifestato la volontà di collaborare con il Comune di S. Giovanni Lupatoto (VR) restituendo in data 25.07.96 con nota 20204 al suddetto Comune una « lettera di intenti » nel merito delle integrazioni o variazioni delle opere già previste che stabilisce i finanziamenti in quota parte tra Regione-Provincia di Verona-Comune di S. Giovanni Lupatoto e ANAS.

Questo Ministro, avendo ritenuto esaustrive le informazioni di cui alla citata nota dell'ANAS in relazione alla problematica evidenziata nell'interrogazione, ha disposto la sospensione del riportato accertamento.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Costa.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

riemerge in modo evidente il problema delle borse di studio per gli studenti fuori sede, dovuto sia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso anno, ai sensi della legge n. 390 del 1991, sia a passate delibere della regione Campania, in base alle quali « sono considerati fuori sede gli studenti che risiedono in regioni diverse della Campania e che dimostrino di aver preso alloggio in strutture pubbliche di accoglienza o, a titolo oneroso, presso alloggi privati »;

ciò significa che, a differenza degli anni passati gli studenti, per ottenere le borse di studio integrative, al posto delle autocertificazioni, devono presentare contratti di affitto;

tale richiesta è stata fatta dall'Edisu, solo a metà dello scorso dicembre arrelando, in tal modo, non pochi problemi

agli studenti stessi, in considerazione anche del fatto che una parte consistente di questi ultimi che alloggiano in appartamenti, molto spesso non sono in possesso dei contratti, poiché i proprietari non li forniscono quasi mai per mantenere la libertà di sostituire gli affittuari —:

se non ritenga di dover intervenire per evitare che i disagi dell'Edisu si trasformino in ulteriori problemi per gli studenti fuori sede;

se non sia necessario disporre che l'Edisu e l'università « Federico II » forniscano agli studenti fuori sede la consulenza adeguata in merito alle procedure di locazione delle abitazioni. (4-00453)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione presentata dall'On.le Pecoraro Scanno, si fa presente che la legge n. 390 del 2.12.1991 demanda alle Regioni gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.

Le Regioni realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, servizi collettivi, quali mense, alloggi, assistenza sanitaria, borse di studio.

Relativamente al problema posto dall'On.le Interrogante, risulta che molti studenti fuori sede vincitori di borsa di studio di quota maggiore hanno difficoltà a documentare, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. del 13.4.1994, la loro condizione di alloggiati a titolo oneroso, non disponendo gli stessi di regolare contratto di fitto e ciò per le note condizioni di tale mercato nella attuale realtà socio-economica.

Tali oggettive difficoltà sono state fatte proprie dall'E.D.I.S.U. Napoli 1, il quale ha chiesto all'Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Campania se possa ritenersi sufficiente, in tale contesto, l'autocertificazione da parte dello studente della sua condizione di alloggiato a titolo oneroso.

Nella seduta del 12 luglio u. s. la Giunta Regionale della Campania, ha accolto l'invito del Consiglio regionale di cui alla delibera n. 1/1 del 30 gennaio 1996, dando pertanto direttive all'E.D.I.S.U. nel senso di

ritenere sufficiente, per il progresso, ai fini dell'erogazione delle borse di studio agli studenti fuori sede, la sola autocertificazione di aver preso alloggio a Napoli per motivi di studio.

In tale modo le difficoltà certificatorie segnalate dagli studenti in questione sono state obiettivamente superate.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

PITTELLA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

con il decreto-legge n. 513 del 1° ottobre 1996 recante « Definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto e proroga della gestione », non si sono affrontati adeguatamente alcuni problemi in materia di ricostruzione e neanche l'ultima decretazione ha saputo superare tali limiti;

a causa di tali norme, si verifica una notevole sperequazione in termini contributivi tra quanti abbiano percepito i fondi per la ricostruzione prima del 1995 e chi li abbia ricevuti o li riceverà nel 1996, in quanto la mancata proroga delle norme di esenzione o di rimborso Iva sui lavori di ricostruzione grava pesantemente sui terremotati, con una rilevante discriminazione rispetto a chi ha già ricostruito —:

se intenda intervenire perché sia definita una proroga sul rimborso Iva, per permettere a queste popolazioni, già tanto provate dalle calamità naturali, di provvedere con serenità alla ricostruzione delle proprie abitazioni. (4-04665)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che le disposizioni che fissano al 31/12/1995 l'esenzione o il rimborso dell'IVA, sui lavori di ricostruzione di opere realizzate a seguito di danni sismici, sono contenute nella Legge n. 427/93 e, pertanto, la proroga di tale data può essere disposta solo con apposito nuovo provvedimento legislativo.

Sulla questione, che peraltro non rientra nelle strette competenze di questo Ministero bensì in quelle del Ministero delle Finanze, il CER ha, a suo tempo, espresso parere favorevole, in considerazione del fatto che i fondi all'uopo stanziati dalla citata legge n. 427/93, in effetti, non sono stati interamente erogati, in quanto solo con le delibere CIPE 20/11/1995 e 8/8/1996 è stata ripulita la maggior parte dei fondi recati dalla legge n. 32/1992.

Allo stato attuale, pertanto, questo Ministero, nell'emanare i decreti del costo di intervento non poteva fare altro che confermare quanto contenuto dalla legge 427/93 e cioè che fino ad eventuale proroga dei rimborsi, l'IVA è in accollo spese dei privati.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Costa.

PORCU. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

la soppressione del distretto militare di Sassari, settore leva e reclutamento, è ormai diventata operativa;

tale decisione rende ancora più marcata la crisi del territorio sassarese, già pesantemente colpito sul piano sociale ed economico;

il distretto militare di Sassari garantisce il disbrigo di oltre trentamila pratiche all'anno, con le visite mediche dei genitori invalidi di coloro che aspiravano ad ottenere l'esonero dal servizio di leva;

la soppressione del distretto militare comporta notevolissimi disagi per tutta l'utenza, visto che il distretto militare di Cagliari non è in grado di gestire al meglio il lavoro svolto sinora dal distretto militare di Sassari;

nel complesso, la chiusura del distretto militare di Sassari non comporta nessun reale risparmio finanziario, visto che il personale già occupato rimarrà in servizio, mentre, per quanto riguarda il distretto militare di Cagliari, si dovrà prov-

vedere ad un ulteriore aumento del personale militare da destinare a tale servizio;

quali iniziative necessarie ed urgenti intenda adottare al fine di ripristinare immediatamente il distretto militare di Sassari, la cui soppressione, lungi dal provocare benefici economici, crea notevoli disagi e penalizza pesantemente tutta la popolazione del centro-nord della Sardegna. (4-00838)

RISPOSTA. — *Questo Ministero fin dal 1989 ha avviato un progetto di revisione in senso riduttivo dell'organizzazione territoriale della leva, del reclutamento e della selezione, sia per la continua diminuzione del gettito delle classi di leva sia per utilizzare al meglio le scarse risorse disponibili realizzando tutte le possibili economie di personale e di costi gestionali.*

Tale progetto di revisione ha successivamente trovato piena corrispondenza nel « Nuovo Modello di Difesa » che delinea la nuova configurazione dello strumento militare terrestre.

In pratica, il progetto ha previsto la chiusura di tutti i Distretti Militari con funzioni ridotte, limitate cioè ad attività certificativa ed informativa, da svolgere in via epistolare, e la concentrazione dell'attività selettiva (visite mediche e attitudinali) in un numero ridotto di Distretti, a livello regionale e dislocati per quanto possibile in vicinanza di Ospedali Militari, con un bacino di utenza di circa 20.000 reclutandi/anno, valutato come volume ideale in termini di costo/efficacia per un Distretto Militare a funzioni complete.

In tale quadro di situazione si è collocata la chiusura — avvenuta il 15 luglio u.s. — del Distretto Militare di Sassari che già da tempo svolgeva funzioni ridotte ed aveva un bacino di utenza di soli 3.630 reclutandi/anno.

Il provvedimento di soppressione ha consentito un risparmio annuo stimabile in termini finanziari in alcune centinaia di milioni per la riduzione di uffici non indispensabili, con un importante recupero di risorse di personale che è stato più utilmente reimpiegato, di concerto con le Or-

ganizzazioni sindacali, presso Enti dell'Esercito e in altre Amministrazioni dello stesso Comune o comunque in ambito regionale.

La soppressione del Distretto non recherà particolari disagi alle comunità locali atteso che, per quanto attiene alle operazioni di leva/selezione, da svolgersi presso il Distretto di Cagliari, esse avvengono una sola volta nella vita dei giovani sassaresi con spese a totale carico della Difesa, mentre per quanto riguarda il disbrigo delle varie pratiche (domande, concorsi, richieste di documentazione a fini pensionistici, etc.) queste potranno essere espletate per posta, senza che gli interessati debbano recarsi a Cagliari.

In ogni caso, per venire incontro alle esigenze informative dei cittadini, contestualmente alla soppressione del Distretto Militare in parola è stato costituito, presso il Nucleo stralcio dello stesso Distretto, un Nucleo informativo destinato a trasferirsi presso l'Amministrazione comunale, che, al riguardo, si è espressa favorevolmente.

Tale Nucleo opera con personale civile della Difesa in possesso di adeguata esperienza nei settori della leva, del reclutamento e della matricola.

In relazione a quanto sopra rappresentato, la richiesta di ripristinare il Distretto Militare di Sassari non trova possibilità di accoglimento, anche nella considerazione che costituirebbe una immotivata sperequazione nei confronti di altri Distretti già soppressi e vanificherebbe in parte gli sforzi sinora compiuti dall'Amministrazione della Difesa per razionalizzare il settore leva, reclutamento e selezione.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

RALLO. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

la gestione della zona ENEL di Trapani appare caratterizzata da gravissime carenze tecniche, che determinano disservizi intollerabili;

risulta, in particolare, che non venga effettuata la regolare manutenzione di impianti e cabine e che sia stato abolito il servizio di pronto intervento;

si verificano fino a 20 microinterruzioni giornaliere, con danni gravissimi ai macchinari delle utenze industriali, artigiane e commerciali;

nei periodi invernali si verificano numerose prolungate interruzioni nella erogazione della energia elettrica, ed interi comuni sono rimasti privi di energia fino ad otto ore, con i danni che possono facilmente immaginarsi per le utenze produttive, ma anche con disagi notevoli per le stesse utenze familiari;

i tempi di allacciamento per le utenze artigiane ed industriali si prolungano assai oltre ogni decente limite, in alcuni casi fino a tre anni —:

quali urgenti misure intendano adottare per ricondurre la gestione di un pubblico servizio di vitale importanza per la collettività servita dalla zona ENEL di Trapani entro limiti tollerabili per un paese civile. (4-00711)

RISPOSTA. — Da informazioni assunte dal Ministero dell'industria anche presso Enel S.p.A. si fa presente che la gestione degli uffici di zona dell'Enel di Trapani è finalizzata al perseguimento di alti livelli di qualità del servizio elettrico e non ha subito alcuna modifica. In particolare, la manutenzione preventiva degli impianti di distribuzione ha una regolare programmazione volta ad assicurare in modo efficace il mantenimento della loro affidabilità.

Circa l'abolizione delle formazioni di pronto intervento, operanti peraltro solo nel centro urbano di Trapani, l'Enel S.p.A. fa presente che tale decisione, risalente al 1993, ha consentito una più efficiente utilizzazione del personale interessato.

Nel semestre gennaio-giugno 1996, rispetto all'omologo periodo dell'anno precedente, si è riscontrato un apprezzabile miglioramento della continuità del servizio elettrico malgrado un andamento climatico particolarmente avverso nei mesi invernali,

risultato questo del tutto correlato con le azioni di rinnovamento, di potenziamento e di manutenzione preventiva degli impianti di distribuzione poste in essere.

Agli uffici territorialmente competenti dell'Enel non risulta che interi centri siano rimasti disalimentati per otto ore, fatta eccezione per il Comune di Salaparuta, dove la presenza di una fittissima nebbia, evento eccezionale per la provincia di Trapani, ha ostacolato pesantemente le operazioni di ricerca e di riparazione di un doppio guasto in data 16 dicembre 1995.

Relativamente ai tempi di allacciamento, essi rientrano negli appositi standard previsti dalla Carta dei servizi, e comunque casi particolari con tempi lunghi di allacciamento sono motivati dalla necessità di acquisire particolari autorizzazioni presso diverse Amministrazioni, come avviene per le forniture ricadenti in aree soggette a vincoli.

Per migliorare ulteriormente la qualità del servizio elettrico è prevista la costruzione di nuove cabine primarie 150/20 kv nei Comuni di Trapani, Mazzara del Vallo, Salemi, Calatafimi e Castellammare del Golfo. I relativi tempi di realizzazione sono in gran parte dipendenti dall'ottenimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni a ciò preposte.

L'Enel S.p.A. fa presente, infine, che il volume di investimenti per il rinnovamento ed il potenziamento degli impianti di distribuzione a media e bassa tensione nei prossimi anni è previsto su livelli certamente adeguati alle necessità impiantistiche ed alla qualità del servizio. Gli investimenti sono finalizzati, in particolare, al completamento della nuova struttura della rete a media tensione caratterizzata da una estesa automazione dei nodi ed al potenziamento dell'isolamento delle linee ricadenti in località caratterizzate da inquinamento salino.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

RODEGHIERO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

nella sola provincia di Padova, oltre all'80 per cento degli appalti pubblici di

importo compreso tra lire 1 miliardo e 9 miliardi (cioè quelli al di sotto della soglia oltre la quale valgono le norme comunitarie), affidati dagli enti pubblici negli anni 1995 e 1996, sono stati acquisiti da imprese non venete;

di tali lavori, alcuni non sono ancora iniziati (e già vi sono ritardi significativi alla consegna dei lavori), altri, una volta iniziati, sono stati sospesi per abbandono del cantiere da parte dell'impresa o per scioglimento del contratto da parte dell'ente appaltante per gravi inadempienze dell'impresa; in altri ancora sono stati individuati da parte degli enti ispettivi e previdenziali (ispettorato del lavoro, cassa edile, Spisal) irregolarità in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro e gravi evasioni contributive e fiscali nell'impiego della manodopera, con i conseguenti blocchi parziali dei pagamenti che la legge impone in questi casi;

nei pochi lavori che proseguono è comunque statisticamente molto probabile che si verifichino le irregolarità e le evasioni già citate, e queste non siano state ancora scoperte perché i controlli degli enti ispettivi non sono sempre tempestivi e puntuali, ed anche per i rapidi e frequenti cambiamenti di manodopera che queste imprese usano attuare nel corso dei lavori (esistono cantieri con un *turn-over* mensile o settimanale degli operai, tutti provenienti da regioni meridionali);

fino al 1994, l'unico criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici è stato il massimo ribasso, un metodo che, nel periodo di crisi del mercato che è iniziato nel 1992, ha dato luogo ad una corsa al ribasso, con punte del 50 per cento anche nella nostra provincia;

dalla fine del 1994 è stato introdotto il criterio dell'esclusione automatica delle offerte anomale; in questi ultimi due anni però molte amministrazioni appaltanti (come il comune di Padova, l'azienda ospedaliera, l'università) hanno abbassato in misura considerevole i prezzi posti a base di gara negli appalti: può così succedere che molte imprese, spesso senza neppure

prendere in esame il capitolato ed il progetto, offrono comunque un ribasso, intendendo impiegare manodopera irregolare, o utilizzare materiali di livello qualitativo o prestazionale inferiore a quello richiesto, o proporre forti varianti al progetto tali da consentire un recupero economico;

nelle regioni confinanti il Veneto (Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Lombardia) i casi di appalti con prezzi a base d'asta eccessivamente bassi sono molto più rari, e maggiore è il numero di gare assegnate ad imprese locali o comunque venete —:

se il Governo non intenda favorire iniziative di legge che consentano alle singole regioni (e non solo a quelle autonome) di legiferare in materia di lavori pubblici di competenza regionale aventi importo inferiore alla soglia comunitaria (attualmente lire nove miliardi), in modo che esse possano emanare normative che limitino per tali appalti le partecipazioni di imprese irregolari, non qualificate o provenienti da aree troppo lontane; o, in alternativa, predisporre iniziative legislative che disciplinino gli appalti sotto la soglia comunitaria, in modo da favorire, oltre alla qualificazione e all'affidabilità delle imprese, anche la loro più vicina collocazione geografica rispetto al cantiere. (4-04851)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.*

La materia dei lavori pubblici risulta attualmente disciplinata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalla legge 216/95, che, come può desumersi dal suo titolo (« Legge quadro in materia di lavori pubblici ») introduce al riguardo una disciplina di carattere generale.

Difatti l'articolo 1, comma 2, della suddetta legge prescrive che per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle Regioni anche a statuto speciale (comprese le province autonome di Trento e Bolzano) le disposizioni della L. 109/94 costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Poiché quest'ultimo articolo indica espressamente le competenze regionali in materia di lavori pubblici, rientra tra i poteri della Regione quello di legiferare in tale settore, ovviamente nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella L. 109/94.

Da ultimo deve rilevarsi che alcune delle problematiche evidenziate nell'atto ispettivo in oggetto (quali i requisiti delle imprese che partecipano alle gare) sono oggetto di disciplina del Regolamento ex articolo 3 L. 109/94, il cui iter è, attualmente, in corso di perfezionamento.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Costa.

ORESTE ROSSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

nei giorni intercorsi tra il 24 aprile 1994 ed il 10 maggio 1996, così come riportato da autorevoli organi di stampa, si sono tenute nell'Appennino tosco-emiliano esercitazioni militari miranti a simulare eventuali scenari di guerra « etnica » in Italia centrale —:

se quanto riportato dai succitati organi di stampa risponda o meno alla realtà dei fatti;

se non ritengano doveroso e necessario intervenire con sanzioni disciplinari nei confronti del comandante della Regione militare tosco-emiliana, generale Pierluigi Bortoloso, il quale, intervistato ha asserito — in palese violazione con l'articolo 78 della Costituzione — che, in caso di rigurgiti secessionisti, « l'intervento dell'esercito sarebbe automatico ». (4-00884)

RISPOSTA. — *Come riportato dalla stampa nel periodo 24 aprile - 11 maggio 1996 si è svolta, nell'area della Regione Toscana, l'esercitazione trilaterale interforze denominata « Eolo 96 », cui hanno partecipato contingenti delle Forze armate di Italia, Francia e Spagna.*

Tale esercitazione ha avuto come tema lo studio e la condotta di un'operazione di

« peace-keeping » e di invio di aiuti umanitari sotto l'egida dell'U.E.O. e si è sviluppata in due parti. La prima parte, propriamente addestrativa, si riferiva all'impiego in operazioni di « peace-keeping »; la seconda, invece, ponendo a base un generico e fantasioso scenario di esercitazione, prevedeva un contrasto tra due popoli, di etnia e di costumi completamente differenti, localizzati, nel caso di specie, nell'isola della Sardegna.

In merito alle parole pronunciate dal Comandante della Regione militare toscomiliana in risposta a domande rivoltegli in occasione della succitata esercitazione riguardo a dichiarazioni dell'On. Bossi circa la « secessione della Padania » non sembra che nelle stesse — peraltro manifestazione personale di pensiero — possa riscontrarsi quel carattere di palese violazione della Costituzione che — viceversa — l'On.le interrogante ravvisa, né violazione di norme specifiche.

Non si ritiene pertanto di dover intraprendere iniziative nei confronti dell'alto ufficiale.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

ORESTE ROSSI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

la caserma Nino Bixio di Casale Monferrato, ove è stanziato l'undicesimo battaglione fanteria, cesserà la propria attività nel 1997;

sono previsti lavori di rifacimento totale dell'impianto elettrico, con una spesa prevista di un miliardo e settecento milioni;

lo stesso comando militare spese in un'altra caserma di Casale Monferrato (caserma Mazza) ben 12 miliardi per lavori generici, prima della chiusura della stessa —:

se intenda intervenire per sospendere i lavori previsti, evitando così lo sperpero di una ingente somma di denaro pubblico.
(4-01404)

RISPOSTA. — I lavori per l'adeguamento dell'impianto elettrico della caserma « Bixio » di Casale Monferrato si sono resi necessari per il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di sicurezza.

Presso la caserma ha sede l'11° battaglione fanteria « Casale », il quale continuerà ad operare regolarmente fino al 1999, data di prevista soppressione. È pertanto indispensabile l'esecuzione degli interventi di adeguamento volti a tutelare l'incolumità del personale utente dell'immobile.

I lavori sono già stati appaltati per un onere complessivo di circa 795 milioni, di gran lunga inferiore a quello indicato dall'On.le interrogante.

L'Amministrazione della difesa è tenuta, comunque, a conservare e ad effettuare la manutenzione delle strutture avute in consegna, fino ad avvenuta restituzione delle stesse all'Amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne, infine, il presunto « sperpero » di fondi pubblici per lavori eseguiti presso la caserma « Mazza » di Casale Monferrato, si fa presente che non risulta sia stato effettuato alcun recente intervento sull'immobile in questione il quale, peraltro, è stato utilizzato — nel periodo 1991/1993 — dalla Prefettura di Alessandria per l'accoglimento dei profughi albanesi e jugoslavi.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

SCALIA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il punto 6 del comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, così sostituito dall'articolo 3, legge 11 agosto 1991, n. 269, dispone che: « In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani appartenenti a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare »;

i consigli di leva, organi periferici dell'amministrazione della difesa, chiamati a pronunciarsi sull'applicazione dell'articolo 22 della suddetta legge (domande di dispense alla ferma di leva), danno una

interpretazione non uniforme su tutto il territorio nazionale; pertanto si stanno verificando numerose situazioni di disparità di trattamento su casi simili;

in particolare, alcuni consigli di leva sul punto 6 dell'articolo 22 danno, in sintesi, la seguente interpretazione: hanno titolo a conseguire la dispensa coloro che, al momento della visita di idoneità alla leva, appartengono a famiglia di cui altri due fratelli abbiano prestato o prestino servizio militare, e la dispensa deve essere richiesta immediatamente, altrimenti non ne hanno più diritto. Nessuno al momento della visita di idoneità alla leva viene messo a conoscenza dell'esistenza di questa norma;

il punto 6, comma 1, articolo 22, della legge 31 maggio 1975, n. 191 è chiarissimo e non vi è prescritto alcun limite temporale per richiedere la dispensa;

diversi Tribunali amministrativi regionali chiamati a pronunciarsi, dopo il diniego dei consigli di leva, si sono espressi in modo univoco accogliendo tutte le istanze dei ricorrenti —:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover fare chiarezza sull'applicazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e in modo particolare sul contenuto del punto 6;

quante istanze di dispensa alla leva siano state finora rigettate dai consigli di leva in merito all'applicazione dell'articolo 22 e quante perché prodotte dopo il 31 dicembre dell'anno di visita di idoneità alla leva;

se non ritenga di dover invitare una circolare esplicativa sull'applicazione dell'articolo 22 a tutti i consigli di leva affinché non si verificano disparità di trattamento su situazioni simili. (4-00406)

RISPOSTA. — *L'articolo 22 della legge 31 maggio 1975 n. 191, e in particolare il comma 1, n. 6, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 269, non prescrive alcun limite temporale per richiedere la dispensa dalla ferma di leva,*

ma il successivo articolo 25 fissa i diversi termini entro i quali le diverse situazioni legittimanti debbono essere comprovate.

Il legislatore ha ritenuto infatti più utile sotto il profilo sistematico fissare i termini in un successivo articolo piuttosto che in corrispondenza dei singoli punti dell'articolo 22, differenziandoli opportunamente a seconda che i titoli sussistano o meno perfetti alla data di chiusura della sessione di leva cui l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo ritardo.

L'applicazione diversificata dell'articolo 22, pertanto, non obbedisce a criteri soggettivi né tantomeno arbitrari, ma tiene conto delle diverse situazioni giuridiche degli interessati.

Proprio in tale ottica, a seguito del parere n. 649/95 espresso in data 20 giugno 1995 dal Consiglio di Stato (3° sezione), la Direzione generale della leva, con circolare n. lev/004255/UDG del 7 novembre 1995, ha disposto che gli Uffici leva debbono provvedere a notificare tempestivamente agli interessati le decisioni del Consiglio di leva di non ammissione a dispensa per « decadenza pur sussistendo il titolo », facendo tuttavia presente, a coloro che si fossero trovati in tale situazione, la possibilità di presentare domanda di dispensa, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Comunque, i giovani interessati alla prestazione del servizio di leva vengono messi a conoscenza delle condizioni e dei limiti temporali entro i quali invocare il beneficio della dispensa previsto dalle norme in questione sia prima che dopo la visita di idoneità, attraverso i seguenti opuscoli informativi:

« Avvertenze per gli iscritti di leva » distribuito dai Comuni unitamente ai preceetti di leva;

« Preavviso di chiamata alle armi e Manuale informativo sul servizio di leva » consegnati ai giovani all'atto della visita presso i Consigli di leva.

Nell'anno 1995 gli Uffici leva, a fronte di 20.802 domande di dispensa loro pervenute, ne hanno accolte 13.976 e respinte 6.826. Di

queste ultime, 2571 non sono state accolte perché presentate in perenzione di termini.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

SICA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per sapere — premesso che:

la Snam ha appaltato alla società Bonatti Spa la realizzazione di tratti del metanodotto « Potenziamento importazione dall'Algeria »;

la Bonatti spa ha subappaltato tutti i lavori edili inerenti tali opere;

sono in corso con molte imprese subappaltatrici contenziosi giuridici originati dal mancato rispetto della Bonatti Spa dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990 (legge antimafia);

il potersi, in sede giudiziaria, dei procedimenti aperti per acclarare la vicenda ha comportato il licenziamento di centinaia di lavoratori e portato le imprese subappaltatrici ad una situazione di irreversibile gravità;

stante l'urgenza dei lavori da eseguire, stabilita nel contratto di appalto, i lavori sul tratto Lauria-Lagonegro sono stati sospesi, per sentenza pretorile, per oltre 120 giorni;

l'alta sorveglianza dei lavori spetta alla Snam, così come la verifica e l'approvazione dei contratti di subappalto —

se il Ministro interrogato non ritenga intervenire presso la Snam per richiedere:

come mai l'ente statale non ha mai preso posizione su un lavoro di estrema urgenza e tuttavia bloccato da 120 giorni con conseguente ingente danno economico;

come mai più volte, sollecitata a fornire documentazione atta a definire la controversia tra le parti, abbia avuto atteggiamento reticente ed omertoso;

come mai non abbia bloccato i contratti di subappalto in virtù dell'articolo 8 del contratto Snam-Bonatti, che prevede espressamente di subordinare tale autoriz-

zazione proprio al rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990. (4-01075)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il Ministero dell'industria ha risposto ad un atto di sindacato ispettivo di analogo contenuto nella seduta della 10^a Commissione del Senato del 9 ottobre u.s., facendo presente che lo stato dei fatti quale risulta al Ministero, sulla base di informazioni assunte presso l'ENI S.p.A., in merito alla costruzione del metanodotto SNAM attraverso la ditta Bonatti ed ai rapporti fra la ditta Bonatti e le altre ditte sub-appaltatrici, è il seguente.

L'affidamento dei lavori da parte della SNAM alla Bonatti S.p.A. è avvenuto a seguito di una regolare gara di appalto, secondo le procedure previste dalla direttiva del Consiglio n. 93/38/CEE. Analogamente, nell'autorizzazione dei subappalti sono state osservate tutte le disposizioni di legge in materia. I lavori non hanno subito ritardi rispetto ai programmi stabiliti e consentiranno il tempestivo approvvigionamento del gas.

Il Ministero dei lavori pubblici ha fornito ulteriori elementi, assunti dalla Prefettura di Parma, dai quali è emerso che l'impresa Bonatti S.p.A., con contratto di subappalto autorizzato dalla SNAM nel novembre del 1995, aveva affidato alle imprese « Geom. Leo Rosario », « Leo Cosimo » « Inerti e Strade s.r.l. » ed « Edilter di Ioele Antonio », temporaneamente riunite in Associazioni Temporanee di Imprese, lavori di movimento terra relativi al metanodotto « Potenziamento Importazione dall'Algeria » lotto Lauria-Montesano.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, le imprese associate, ad eccezione della Edilter, rimasta estranea al successivo contenzioso, si rendevano inadempienti nei confronti dei dipendenti nel pagamento degli stipendi e dei contributi relativi ai lavoratori che avevano proclamato lo stato di agitazione.

L'impresa Bonatti, verificata la particolare gravità delle inadempienze delle imprese subappaltatrici, dopo aver pagato anche i debiti che queste ultime avevano nei confronti dei loro fornitori, nel febbraio del

1996 decideva di risolvere il contratto, chiedendo alle predette imprese di liberare il cantiere.

In considerazione del fatto che i subappaltatori avevano deciso di non liberare il cantiere, la Bonatti si rivolgeva al Tribunale di Parma, che nel marzo del 1996, emetteva un provvedimento d'urgenza che ordinava lo sgombero.

A loro volta i subappaltatori, nonostante il contratto avesse previsto la competenza del Foro di Parma, si rivolgevano alle Preture di Lauria e Lagonegro, ottenendo sempre nel mese di marzo 1996 dal Vice Pretore Onorario di quest'ultima sede, la sospensione dei lavori per accertamenti tecnici preventivi.

Su richiesta della Bonatti, il Pretore Dirigente di Lagonegro, emetteva, a distanza di un mese, una ordinanza di revoca della sospensione dei lavori che potevano quindi riprendere nel decorso mese di maggio.

Si fa presente inoltre che è stata intrapresa dalla Bonatti una causa civile per risarcimento dei danni subiti per un valore di sette miliardi e risulta pendente un procedimento penale nei confronti del geometra Leo Rosario.

Considerato quanto sopra, la SNAM pur ritenendo di non poter intervenire nei rapporti tra la Bonatti S.p.A. ed i suoi subappaltatori, non avendo peraltro alcun obbligo formale, tuttavia, tenuto conto della situazione, ha invitato la Bonatti a farsi promotrice di un incontro con i subappaltatori fornendo, in tal senso, la propria più ampia disponibilità a collaborare per una positiva soluzione delle controversie. La Bonatti ha ritenuto di non poter accogliere tale richiesta, risultando pendente un contenzioso sulla interpretazione dei contratti di competenza della magistratura, in parte concluso ed in parte ancora in corso.

Il Ministero dell'industria, nonostante le attuali determinazioni della Bonatti S.p.A., incoraggerà l'iniziativa della SNAM affinché il contenzioso venga amichevolmente risolto fra le parti in tempi rapidi, senza che abbiano a risentirne i livelli occupazionali e l'esistenza stessa delle imprese subappaltatrici.

Da informazioni assunte presso l'ENI risulta, comunque, che laddove il predetto contenzioso, che verte sulla interpretazione dei contratti fra la stessa Bonatti e le ditte appaltatrici, ha comportato una risoluzione dei contratti stessi, la ditta Bonatti ha provveduto alla sostituzione dei subappaltatori.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

SINISCALCHI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

i principi di tutela dei consumatori, della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di riduzione dell'impatto industriale sull'ambiente hanno sempre più ispirato gli atti legislativi dell'Unione europea negli ultimi anni ed impegnato i paesi membri al recepimento delle direttive in materia;

con decreto del Ministro dell'ambiente del 2 agosto 1995, n. 413, sono state fissate le norme per l'istituzione ed il funzionamento del comitato per l'ecoaudit e l'ecolabel, in recepimento dei rispettivi regolamenti Cee n. 1836/93 del 29 giugno 1993 e n. 880/92 del 23 marzo 1992, ma tale comitato non risulta ancora operativo;

il decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 presenta misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati e pubblici in recepimento delle direttive Cee in materia;

il sistema italiano non è dotato di un provvedimento quadro sulla certificazione dei sistemi aziendali e dei prodotti;

esigenze di mercato e di gestione aziendale potrebbero portare le imprese italiane alla necessità di attuare sistemi integrati di gestione della qualità, della sicurezza e dell'ambiente che possano essere oggetto di certificazione riconosciuta a livello internazionale —:

se esista un termine entro il quale si intenda rendere operativo il comitato isti-

tuito con il decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, e quali siano gli eventuali ostacoli alla sua operatività;

se si ritenga opportuno predisporre un provvedimento quadro in materia di certificazione dei prodotti e dei sistemi di gestione aziendale per la qualità, l'ambiente e la sicurezza;

di quali incentivi di tipo procedurale e/o finanziario i ministri interrogati ritengano di poter essere promotori al fine sia di agevolare l'adesione volontaria delle imprese alla certificazione dei sistemi gestionali per la qualità, l'ambiente e la sicurezza, sia di formare figure professionali specializzate nel settore. (4-03134)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto si rappresenta quanto segue.*

Il Regolamento CEE n. 880/92 concerne l'istituzione di un sistema comunitario di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel) ed ha come finalità la concezione, la promozione, la commercializzazione e l'uso di prodotti aventi un minore impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto ed una migliore informazione ai consumatori sull'impatto ambientale dei prodotti medesimi, dai quali risultano essere esclusi i prodotti farmaceutici e quelli alimentari. Il sistema funziona attraverso alcune fasi delle quali le principali e più qualificanti sono l'individuazione dei gruppi di prodotti destinati al consumatore finale, la definizione dei criteri ecologici per tale gruppo di prodotti, tenuto conto dell'intero ciclo di vita di questi ultimi, l'assegnazione dell'etichetta ecologica ai prodotti che rispettano i criteri ecologici predefiniti. I criteri ecologici e le candidature dei prodotti all'Ecolabel sono formulati a livello comunitario su proposta della Commissione dell'U.E. ed adottati da un Comitato del quale fanno parte i rappresentanti degli Stati membri; l'etichetta poi, viene assegnata dall'Organismo competente dello Stato, in cui il bene da premiare è prodotto o commercializzato per la prima volta.

Il Regolamento CEE n. 1836/93 ha istituito un meccanismo di adesione volontaria

delle imprese ad un sistema di ecogestione ed audit (E.M.A.S.). Le imprese aderenti debbono adottare una politica ambientale non solo di pieno rispetto della normativa di settore, ma anche di continuo miglioramento della efficienza ambientale mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato. A tal fine le imprese devono definire programmi e sistemi di gestione, effettuare audit ambientali per verificare periodicamente l'efficienza del sistema, predisporre una dichiarazione ambientale per il pubblico da convalidarsi da parte di uno dei verificatori accreditati.

L'Organismo nazionale competente per entrambi i sistemi è costituito da un Comitato di 12 membri nominati dal Ministro dell'ambiente (4), dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato (4), dal Ministro della sanità (2) e dal Ministro del tesoro (2); il Ministro dell'ambiente nomina anche il Presidente del Comitato ed il Vice Presidente. Il Comitato si articola in due sotto-comitati, dei quali ad uno compete l'attività Ecolabel ed all'altro l'attività Ecoaudit. Agiscono di supporto al Comitato, per l'attività Ecolabel, l'A.N.P.A. e l'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, commercio e artigianato. È previsto, poi, un Forum avente funzione consultiva, che riunisce i c.d. Gruppi di interesse ed è formato da 12 esperti designati dalle associazioni di categoria; di questi 3 esperti per l'industria, 2 per il commercio, 2 per l'artigianato, 3 per le associazioni ambientaliste e 2 per le associazioni dei consumatori. Per la definitiva attuazione del decreto ministeriale istitutivo occorre procedere alla nomina dei componenti del Comitato.

Merita di essere ricordato quanto si è appreso da un documento diramato dalla delegazione italiana che ha partecipato ad una recente riunione del Comitato degli esperti nazionali ex art. 19 del Regolamento n. 1836/94, tenutasi a Bruxelles nei giorni 17 e 18 settembre del corrente anno; la delegazione medesima ha rappresentato in quella sede che, pur non essendo in grado di annunciare la nomina dei componenti del Comitato italiano, il tempo intercorso non era andato perduto e che molte erano state le iniziative avviate in Italia perché il

Comitato potesse essere immediatamente operativo, dopo la nomina dei suoi componenti. In particolare vanno messi in evidenza gli accordi stipulati dall'A.N.P.A. con Sinceri, U.N.I., Unioncamere, Bocconi, per stabilire i criteri di accreditamento e le qualifiche professionali dei verificatori ambientali, l'applicazione semplificata del Regolamento alle piccole-medie imprese, la diffusione delle informazioni ed altro. La Commissione si è mostrata soddisfatta del fatto che l'Italia stesse comunque « agendo », nonostante il ritardo accumulato nella costituzione effettiva del Comitato.

Come si è visto, la procedura per la nomina dei componenti del Comitato è piuttosto complessa e lunga, essendo previsto, oltre all'acquisizione del concerto di altra autorità amministrativa, anche la designazione dei componenti di propria competenza da parte di ben quattro ministeri. Di fatto si sono presentati diversi ostacoli di natura burocratica che hanno comportato la necessità di un lasso di tempo più lungo di quanto non fosse prevedibile.

In data 19.11.1996 è stato comunque finalmente emanato il decreto istitutivo dell'Organismo nazionale competente ad attuare le normative comunitarie su Ecolabel ed Ecoaudit. Ed entro la fine del corrente anno, una volta registrato il decreto dalla Corte dei Conti, il Comitato potrà dare inizio alla propria attività di rilascio dei due marchi europei; infatti, come il Ministro Ronchi ha avuto occasione di assicurare durante un convegno ambientalista, è disponibile la relativa copertura finanziaria e non dovrebbero frapporsi ulteriori ostacoli al definitivo varo dell'attuazione della normativa comunitaria dinanzi richiamata.

Con riguardo, poi, al quesito relativo alla certificazione riconosciuta a livello internazionale, il crescente interesse nei confronti dell'etichettatura ecologica ed il conseguente proliferare di marchi ed etichette riguardanti la qualità ambientale dei prodotti e la misura dell'impatto ambientale dagli stessi durante l'intero ciclo della loro vita hanno indotto la International Organization for Standardization (I.S.O.) ad interessarsi a tale fenomeno.

L'insieme delle attività relative alla « Gestione ambientale » è stato oggetto di un apposito comitato tecnico. Il TC-207 sul Management ambientale; scopo delle azioni di tale Comitato è quello di elaborare una specifica normativa tecnica relativa a tutte le tematiche riguardanti la gestione ambientale. Le attività del TC-207 sono attribuite alla differenziata competenza di sette Sottocomitati e di un Gruppo di lavoro. In particolare al Sottocomitato n. 3 è stato demandato il compito di provvedere alla emanazione di norme per la standardizzazione delle etichette ecologiche, ivi comprese sia le autodichiarazioni, che quelle soggette ad una verifica da parte di una struttura esterna pubblica o privata. In particolare, utilizzando la classificazione I.S.O., le etichette ecologiche possono suddividersi in varie tipologie. Il sunnominato Sottocomitato n. 3 sta elaborando una serie di documenti relativi alle diverse tipologie delle etichette ecologiche. Alcuni di questi documenti, sotto forma di norma ambientale o di guida tecnica, potrebbero in seguito trovare una collocazione definitiva entro il 1997. Tutti i lavori del TC-207 dovrebbero trovare la loro conclusione entro l'anno 1998.

Comunque si può già preannunciare che nel documento « 14020-Etichette e dichiarazioni ecologiche: principi generali » saranno indicati i principi generali a cui qualsiasi tipo di etichettatura ecologica dei prodotti a livello internazionale dovrà uniformarsi per rispettare la normativa I.S.O.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

STORACE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

risulta che il personale civile del ministero della difesa è inquadrato con profili professionali a livelli non corrispondenti né alle mansioni effettivamente svolte né tantomeno alle effettive esigenze dell'amministrazione della difesa, e ciò costituisce un onere eccessivo, essendo state

ripiante le vacanze organiche con personale militare che a sua volta è stato distolto dai compiti operativi —:

se e con quali interventi si intendano risolvere i fatti sopramenzionati;

se esistano eventuali responsabilità dei dirigenti del ministero della difesa nell'utilizzo improprio del personale.

(4-00319)

RISPOSTA. — L'impiego di personale civile in compiti ascrivibili a qualifica funzionale superiore rispetto a quella di appartenenza, inteso genericamente come « mansionismo », è fenomeno che si è registrato in tutto l'impiego dello Stato e ha trovato particolare rilievo nella Amministrazione della difesa per la complessità della sua struttura organizzativa che ha risentito in modo più marcato degli effetti combinati del massiccio esodo dei dipendenti ex combattenti destinatari della legge 24 maggio 1970, n. 336, (che prevedeva l'abbattimento in organico dei posti ricoperti da tali dipendenti; esodo che ha provocato un forte depauperamento nei vari ruoli a tutti i livelli non compensato da adeguate immissioni di nuovo personale) e dell'evoluzione dei processi tecnologici, soprattutto nel campo industriale e tecnico, cui non ha corrisposto, di fatto — anche per i ricorrenti vincoli normativi relativi al blocco delle assunzioni — un pari riequilibrio nelle corrispondenti qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle conseguenti dotazioni organiche.

In tale situazione, per fronteggiare le crescenti esigenze di funzionalità dei servizi sia nel settore tecnico (Arsenali e Stabilimenti di lavoro) sia in quello amministrativo-contabile, l'Amministrazione si è trovata nell'ineludibile necessità di fare ricorso all'utilizzazione di elementi, che disponessero dei necessari requisiti, appartenenti alle ex categorie impiegate in compiti di qualifica superiore ovvero alla utilizzazione di elementi appartenenti alle ex categorie degli operai (rispetto alle quali le conseguenze dell'applicazione della citata legge 336/1970 erano state compensate dalla legge 6 giugno 1973, n. 313, che aveva ripristinato il volume organico di dette categorie ai livelli

antecedenti) in mansioni di ufficio o di carattere tecnico anche di livello superiore.

Il problema potrebbe trovare soluzione in sede di attuazione della delega (scaduta il 28 maggio u.s. e di cui si è in attesa di rinnovo da parte del Parlamento) conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Per effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1 - lettera g) di tale legge e del successivo articolo 3, commi da 205 a 208, la copertura dei posti disponibili a seguito della determinazione delle nuove dotazioni organiche, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 29/1993, avverrà attraverso la « riqualificazione » del personale civile, da attuare secondo le procedure da definirsi da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale (A.R.A.N.) di intesa con le Organizzazioni sindacali.

Lo stato di necessità, che ha dato luogo al nascere ed al perpetuarsi del fenomeno di cui trattasi, porta ad escludere ogni responsabilità dei dirigenti della Difesa, considerato, altresì, che il fenomeno stesso non ha comportato alcun danno all'Erario il quale, semmai, ha tratto vantaggio dall'utilizzazione di un così consistente numero di dipendenti in mansioni superiori, cui non ha corrisposto alcuna retribuzione aggiuntiva.

Circa l'asserita avvenuta sostituzione di personale civile con personale militare — che sarebbe stato distolto dai compiti operativi — si fa osservare preliminarmente che la stessa ampiezza del fenomeno del « mansionismo » dimostra come tali sostituzioni siano da riferire a situazioni del tutto eccezionali e temporanee, di indisponibilità di personale civile idoneo.

Comunque si ritiene di poter evidenziare che questa Amministrazione ha sempre cercato di salvaguardare al massimo le posizioni funzionali spettanti al personale civile. Non si può tuttavia escludere la possibilità di affidamento, in via temporanea, di alcuni incarichi a personale militare, qualora ineludibili esigenze di servizio lo richiedano e non sia possibile ricoprire le vacanze organiche con personale civile.

D'altra parte non si può non considerare che il personale militare non può essere

continuamente ed esclusivamente impiegato nelle unità operative. Per esigenze di interscambio, di progresso di carriera, di età, deve poter essere utilizzato in impieghi diversi e poter trasferire negli organi centrali delle Forze armate le esperienze maturate sul campo, indispensabili anche per un adeguato sviluppo della cultura militare in senso lato.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

TABORELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

a causa di una incongruenza legislativa, una intera generazione di laureandi in medicina e chirurgia corre il rischio di venire privata della possibilità di proseguire il proprio *curriculum* formativo. Questa situazione paradossale è dovuta alla sostanziale incompatibilità che si è venuta a creare fra due leggi: il « Nuovo ordinamento degli studi del corso di laurea in medicina e chirurgia », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, e la legge 21 giugno 1995, n. 236;

per potersi iscrivere alle scuole di specializzazione è necessario aver sostenuto l'esame di Stato, che conferisce l'abilitazione all'esercizio professionale (legge 21 giugno 1995, n. 236);

per poter sostenere l'esame di Stato è necessario aver completato un periodo di tirocinio pratico *post lauream*, della durata di 6 mesi decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95);

secondo le nuove norme, gli studenti di medicina che si sono laureati nei tempi minimi richiesti, cioè al termine del sesto anno di corso, pur avendo svolto il periodo di tirocinio obbligatorio nei primi sei mesi dopo la laurea, non potranno sostenere l'esame di Stato prima del mese di aprile 1997. Ne risulta l'impossibilità, di fatto, per gli studenti del nuovo ordinamento, che si laureino nelle sessioni di luglio e ottobre,

di partecipare ai concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione nello stesso anno;

una situazione simile ha rischiato di verificarsi già due anni fa quando sono finalmente arrivati alla laurea i primi studenti di medicina del nuovo ordinamento decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95). Allora tuttavia i medici neolaureati beneficiarono di uno specifico decreto-legge (21 ottobre 1994, n. 588) che consentì loro di concorrere ed eventualmente di iscriversi alle scuole di specializzazione a patto che conseguissero l'abilitazione all'esercizio professionale entro il primo semestre del corso. Ripresentatosi il problema per gli studenti laureati nell'anno accademico 1994-1995, è stato emanato un nuovo decreto-legge (10 febbraio 1996, n. 55) che ha temporaneamente risolto la questione —:

se il Ministro interrogato non intenda intervenire tempestivamente per eliminare questa situazione penalizzante i più coscienziosi e diligenti laureandi in medicina e chirurgia dell'anno accademico 1995-1996;

se e quali provvedimenti il Governo intenda assumere per rimuovere per il futuro tali incongruenze. (4-01146)

RISPOSTA. — *L'On.le Taborelli chiede interventi adeguati per eliminare la situazione penalizzante che ritarda l'iscrizione ai corsi di specializzazione dei laureati in medicina e chirurgia che devono frequentare il tirocinio formativo post-lauream previsto dal nuovo ordinamento didattico del relativo corso di laurea (tabella XVIII), introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28.2.1986, n. 95, e successive modificazioni.*

Al termine di tale tirocinio si viene ammessi all'esame di Stato di abilitazione professionale che permette, a sua volta, l'iscrizione alle scuole di specializzazione del settore medico. Infatti i corsi di specializzazione implicano l'espletamento di attività assistenziali proprie del medico e presuppongono il possesso del titolo di abilitazione.

Coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia nella sessione estiva nel 1995 non hanno potuto partecipare agli esami di abilitazione all'esercizio professionale che si sono svolti nel mese di novembre in quanto non avevano concluso il semestre di tirocinio. Conseguentemente, pur avendo superato l'esame di ammissione alle scuole collocandosi utilmente in graduatoria, non avrebbero potuto ottenere l'iscrizione e sarebbero stati, pertanto, costretti ad aspettare un intero anno per frequentare i corsi in questione.

Per superare tale situazione è stato adottato il decreto legge 30 luglio 1996, n. 403, convertito dalla legge 11 giugno 1996 n. 314, che ha consentito ai predetti laureati in medicina e chirurgia di essere iscritti anche in soprannumero alle scuole in argomento, a condizione che essi conseguano l'abilitazione entro il primo semestre del primo anno di corso.

Tale disciplina, introdotta in via di sanatoria per l'anno accademico 1995/96, è stata portata a regime con due provvedimenti amministrativi in modo da risolvere « in nuce » il problema anche per gli anni accademici successivi.

Con il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella G.U. n. 209 del 6.9.96, è stata infatti modificata la tabella XLV/2 recante l'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico, per consentire ai laureati in medicina, collocati utilmente nelle graduatorie di ammissione alle scuole di specializzazione, di essere iscritti purché conseguano il titolo di abilitazione entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi possono acquisire soltanto conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità, senza poter effettuare interventi chirurgici.

Con il decreto ministeriale 8.10.1996, già registrato alla Corte dei Conti e in corso di pubblicazione nella G.U., è stata modificata la predetta tabella XVIII per fissare ad un anno la durata del tirocinio pratico post-lauream coerentemente con gli ordinamenti didattici degli altri paesi comunitari.

Con i due citati provvedimenti sono così poste le condizioni per consentire alle autorità accademiche di assicurare il raccordo, in correlazione alle sessioni di esami di Stato per l'esercizio professionale, tra la data di conclusione del corso di studio in medicina e chirurgia, la data di avvio e termine del tirocinio, e la data di inizio effettivo dei corsi di specializzazione del settore medico.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

VASCON. — Ai Ministri del tesoro e della difesa. — Per sapere — premesso che:

sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 28 luglio 1996 è stato pubblicato l'avviso di gara per l'appalto di fornitura di macchine movimento terra, esperita dal ministero della difesa presso il Genio militare di Pavia, codice 151950007, avente ad oggetto diciotto caricatori frontali cingolati, trentadue terne ruotate, quindici caricatori frontali ruotati, quarantatré apripista cingolati —:

se i Ministri competenti intendano informarsi sulle motivazioni in virtù delle quali l'ente appaltante ha proceduto all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta e, in particolare, per quali ragioni l'ente non ha proceduto a riaprire i termini della stessa gara o non ha proceduto ad altra gara consentendo una partecipazione più estesa e invitando la concorrenza;

quale giudizio esprima il Ministro in merito al comportamento di GenioDife e se ritenga che quest'ultimo abbia direttamente o indirettamente favorito la società aggiudicataria;

in funzione della spesa pubblica e del giudizio di congruità della spesa, come possa GenioDife giustificare i prezzi comparati di mercato, visto che ha una sola offerta e visto anche l'importo consistente di ventitrè miliardi;

se la Corte dei conti abbia il potere o gli intendimenti per esprimere rilievi a riguardo;

se la commissione di collaudo di GenioDife intenda attenersi diligentemente, ai fini del collaudo, alle specifiche tecniche richieste dal capitolato di gara, anche dove queste sono state modificate dalla aggiudicataria;

se non possano valutare la possibilità di istituire una commissione speciale per garantire la trasparenza nell'ambito della difesa e per verificare la spesa pubblica.

(4-02747)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell'ambito del graduale processo di rinnovamento del parco macchine movimento terra in dotazione ai Reparti del Genio dell'Esercito si è reso necessario provvedere per l'anno 1995, all'approvvigionamento di:

18 caricatori frontali cingolati;

32 terne ruotate;

15 caricatori frontali ruotati;

43 apripista cingolati.

All'uopo, il competente Stabilimento Genio militare di Pavia, trattandosi di differenti tipologie di macchine, ha prescelto come forma di gara la procedura ristretta della licitazione privata in ambito CEE/GATT prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, con gara unica ed aggiudicazione, lotto per lotto, all'offerta economicamente più vantaggiosa e con facoltà, da parte delle Ditte concorrenti, di presentare offerte distinte per ciascuna tipologia di macchine in gara o solo per una o più di esse.

Sul progetto di contratto e bando di gara è stato acquisito il parere favorevole del Comitato per l'attuazione della legge 12 giugno 1977 n. 372, nella riunione del 7 aprile 1995.

Al riguardo si sottolinea la significativa presenza, tra gli altri, in seno al cennato Comitato, di magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti che — nel

fornire il loro alto contributo di competenza ed esperienza circa la legittimità e il merito dei provvedimenti contrattuali che l'Amministrazione intende porre in essere — rappresentano una garanzia ai fini della correttezza dell'azione amministrativa.

Al bando di gara — il cui onere complessivo si aggirava su 23 miliardi di lire — davano riscontro, presentando domanda di partecipazione, sette imprese. Dopo selezione effettuata dalla Commissione preposta, venivano diramati gli inviti a cinque imprese giudicate idonee. Presentavano offerta solo due imprese la Soc. Fiat-Hitachi S.p.A. e la Soc. J.C.B. S.p.A.

In sede di seggio di gara, nel corso della verifica dei documenti e delle certificazioni richieste nella lettera d'invito, il Presidente del seggio rilevava che il certificato del Tribunale presentato dalla Soc. Fiat-Hitachi risultava incompleto in una parte essenziale. L'impresa, pertanto, veniva esclusa dal prosieguo dell'iter di gara ai sensi di quanto previsto al para 3 della lettera d'invito (cause di esclusione dalla gara).

La correttezza del provvedimento veniva confermata dal parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, interpellata in merito dalla competente Direzione del genio. Di conseguenza l'iter tecnico-amministrativo della gara proseguiva con la valutazione della sola offerta presentata dalla Soc. J.C.B. e relativa a due dei quattro lotti in gara.

Tutto ciò premesso e con riferimento agli specifici quesiti formulati dall'Onorevole interrogante si precisa quanto segue:

Legittima appare la procedura di gara che ha portato all'aggiudicazione di due lotti, per un importo complessivo di 3,9 miliardi di lire (IVA esclusa), alla J.C.B. unica impresa rimasta in gara, in quanto la lettera d'invito, documento giuridicamente vincolante, non richiedeva per l'aggiudicazione la presenza di più offerte.

Si osserva, inoltre, che l'invocato principio di concorsualità è stato assicurato in quanto « l'invito simultaneo e per iscritto ai candidati prescelti a presentare offerte è condizione sufficiente per assicurare l'esperimento di una gara basata su una effettiva concorrenza » (pronunciamento dell'Esecutivo comunitario).

La riapertura dei termini della gara, ipotizzata nell'interrogazione, contrastando con le regole indicate nella lettera d'invito, configurerebbe un comportamento tendente a favorire una impresa nazionale legittimamente esclusa per sua negligenza e ciò in netto contrasto con lo spirito della citata normativa comunitaria.

La correttezza giuridica delle decisioni adottate dall'Amministrazione è stata ampiamente riconosciuta dall'ordinanza emessa in data 31/7/1996 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, che ha rigettato l'istanza presentata alla Soc. Fiat-Hitachi, tendente ad ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di aggiudicazione a favore della Soc. J.C.B. S.p.A.

Peraltro è da rilevare che, come detto, alla Soc. J.C.B. è stata aggiudicata solo parte della fornitura, per un valore di 3,9 miliardi di lire corrispondente al 17 per cento circa dell'intero importo posto a base dell'appalto. La parte rimanente, pari al 83 per cento in termini economici, non aggiudicata per mancanza di offerte (lotti 1 e 4), è attualmente oggetto di riappalto mediante nuova gara.

La congruità del prezzo offerto dalla Società aggiudicataria è assicurata dal contesto concorsuale nel quale l'offerta è stata formulata ed è confermata dal ribasso praticato (oltre il 30 per cento sul prezzo presunto massimo posto a base della gara stessa). La stima di tale prezzo presunto è stata definita da una apposita Commissione che ha tenuto conto dei prezzi dei listini ufficiali delle principali imprese produttrici.

Per quanto concerne la rispondenza del prodotto alle specifiche tecniche richieste nel capitolato di gara, anch'essa è stata già valutata dalla Commissione tecnica sulla base del criterio di aggiudicazione previsto nella lettera d'invito.

Il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 16, lett. b del citato decreto legislativo n. 358/1992) prevede infatti di valutare i prodotti presentati in sede di gara tenendo conto di diversi elementi tra i quali il prezzo e le qualità tecniche migliorative prospettate in sede di gara rispetto a quelle generali

richieste dall'Amministrazione della Difesa nel Capitolato tecnico di appalto. La correttezza dell'operato della Commissione di cui sopra è stata, tra l'altro, esplicitamente riconosciuta nella già citata sentenza del TAR della Lombardia.

Comunque, la Commissione di collaudo accerterà, come chiede l'On.le interrogante, le caratteristiche del materiale in fornitura, attenendosi a quanto richiesto dal capitolato tecnico e verificando quanto dichiarato dalla Società nella documentazione tecnica prodotta dalla stessa in sede di gara.

Alla luce di quanto sopra, in ordine all'indicazione dell'On.le interrogante di valutare la possibilità di istituire una Commissione speciale per garantire la trasparenza nell'ambito della Difesa, si ritiene che essa non sia necessaria. Invero, gli atti contrattuali posti in essere dall'Amministrazione nel procedimento di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi risultano rigidamente improntati ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza e sono comunque consultabili in base al diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

ARMANDO VENETO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

in data 1° aprile 1995 il professor Nicoletti esponeva al comandante della compagnia dei carabinieri di San Marco Argentano (Cosenza) che il brigadiere Francesco Galati, nonostante già dal gennaio 1995 fosse stato trasferito da Santa Sofia d'Epiro a Montalto Uffugo, era rimasto (pare esibendo stati di malattia) a Santa Sofia d'Epiro, ivi dedicandosi alla campagna elettorale in favore del candidato concorrente del professor Nicoletti alla carica di sindaco;

il professor Nicoletti assumeva che in tale azione il brigadiere Galati usasse blandizie e minacce e chiedeva che simili prepotenze fossero impediti: l'esposto del professor Nicoletti testimonia lo sdegno di un galantuomo che crede « nella saldezza morale dell'Arma dei carabinieri e quindi

nella capacità di trovare al vostro interno la soluzione giusta, senza clamori o atti di protesta più evidenti. »;

non risulta che sia stato adottato alcun provvedimento inteso — quanto meno — ad ottenere che il brigadiere Galati raggiungesse la sede alla quale era stato assegnato; risulta invece che una rapida inchiesta sia stata condotta dai carabinieri di Santa Sofia d'Epiro tra il 13 ed il 17 luglio 1995 (ad elezioni ampiamente svolte) con l'interrogatorio di amici del Brigadiere Galati, come tali qualificatisi (Marchianò-Miracco-Vuono-Chimenti), di tal Nicoletti Attilio Pasquale che nulla sapeva riferire;

con rapporto del 17 luglio 1995, sulla base di tali atti, il capitano Antonio Giordano, comandante della compagnia di San Marco Argentano, denunciava come infondati e calunniosi gli addebiti mossi dal professor Nicoletti, pur asserendo che sul conto del brigadiere Galati si erano effettivamente elevate delle voci (che il capitano definiva « infamanti », senza spiegare la ragione che lo induceva ad asserire ciò), relative al « suo interessamento nella campagna elettorale »;

appare probabile che la vicenda racchiuda gli elementi classici di un atteggiamento caratterizzato da uso indebito del potere —:

quali siano i motivi per i quali il brigadiere Galati Francesco si sia trattato in Santa Sofia d'Epiro dal gennaio 1995 al 30 aprile 1995, malgrado fosse stato trasferito in altra sede;

se i motivi addotti corrispondano a ragioni plausibili e verosimili ovvero se siano speciosi;

se il comandante della compagnia dei Carabinieri di San Marco Argentano, ricevuto l'esposto di cui in premessa, si sia attivato, e con quali provvedimenti, per rendersi conto della fondatezza dell'addebito; ed eventualmente per far cessare l'attività illecita che veniva al medesimo segnalata; e se abbia informato dell'accaduto i superiori;

chi abbia disposto le indagini a distanza di oltre tre mesi dalla denuncia e chi abbia coordinato e diretto le stesse; e se esse fossero rivolte ad accertare o ad impartire una lezione al professor Nicoletti, che si era permesso di attaccare il potere costituito;

come intenda intervenire il Ministro interrogato perché questo episodio, chiaramente persecutorio di un cittadino che ha avuto solo il torto di raccogliere voci, sussurri e indicazioni precise e di schierarsi contro una sopraffazione, non divenga emblematico di una storia di « questo sud che ci ha abituato a ben altre prepotenze ed illegalità », — come scrive rammaricandosene — il professor Nicoletti. (4-03442)

RISPOSTA. — La vicenda alla quale fa riferimento l'On.le interrogante è tuttora al vaglio dell'Autorità giudiziaria, e, pertanto, coperta dal segreto istruttorio.

In tale situazione, si ritiene doveroso astenersi dal comunicare notizie o formulare valutazioni.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

ZACCHERA. — Ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

la facoltà di Medicina e chirurgia di Novara è diventata autonoma ormai da tre anni, ma non dispone di una scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia;

pertanto i laureati di Novara che frequentano la clinica ostetrica e ginecologica devono tentare di essere ammessi alla unica scuola di specializzazione del Piemonte presso la facoltà di Torino;

ciò non solo penalizza l'attività didattica, di assistenza e di ricerca della clinica, ma soprattutto i giovani che desiderano accedere alla specialità, che con estrema difficoltà riescono ad essere ammessi ai pochissimi posti disponibili a Torino, e

questo non tanto per motivi geografici, quanto di frequentazione del mondo accademico e sanitario torinese, che è impossibile per chi sia di altra sede;

di fatto, si rende pertanto impossibile la presenza di studenti della sede di Novara alla scuola di specializzazione di Torino;

risulta essere già stata richiesta l'attivazione di una scuola di specializzazione a Novara da alcuni anni, ma non si hanno notizie circa un eventuale assenso da parte delle autorità preposte —:

se si intenda o meno procedere alla apertura anche a Novara di una scuola di specializzazione di ginecologia ed ostetricia;

se, almeno per i prossimi anni accademici, non si ritenga di dover aumentare la disponibilità della scuola di specialità di Torino di almeno due posti, riservandoli ad *ex frequentanti* l'università a Novara o, comunque, prevedere che gli interessati possano svolgere la loro attività presso la clinica ostetrica di Novara;

se, per quest'anno, tali posti non possano essere assegnati ai primi in graduatoria non ammessi alla scuola di Torino, ma che siano nelle condizioni di cui sopra.

(4-00129)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare di cui in oggetto, si rappresenta quanto a seguito specificato.

Con decreto ministeriale 12.9.1996 — emanato ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 30.12.1995, Piano di sviluppo delle Università per il triennio 1994/1996, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23.9 c.a. — è stata autorizzata, tra l'altro, l'Università degli Studi di Torino ad istituire la scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia con sede in Novara.

Pertanto, spetta ora al Rettore dell'Università degli Studi di Torino, nel quadro dell'autonomia amministrativa e contabile riconosciuta alle istituzioni universitarie, predisporre l'apposito decreto di inserimento in statuto e di attivazione della scuola di specializzazione di cui trattasi nella sede di Novara.

In tal modo potranno essere soddisfatte già a decorrere dall'anno accademico 1996/97 le specifiche esigenze formative di quel bacino di utenza nell'ambito della formazione specialistica in ginecologia e ostetricia.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.